

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

292° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 12
2 ^a - Giustizia	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 38
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 38
10 ^a - Industria	» 40
11 ^a - Lavoro	» 45
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 52

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i> 63
-----------------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 69
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 78
RAI-TV	» 83
Riforma fiscale	» 112

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i> 125
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 127

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 128
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0047º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 26 marzo 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Renato Meduri ha comunicato che è attualmente pendente nei suoi confronti davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria un procedimento penale in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (A007 000, C21ª, 0028º)

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame del Doc. IV-bis, n. 24.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del Doc. IV-bis, n. 24, nei confronti del dottor Giorgio Santuz, nella sua qualità di Ministro dei trasporti pro tempore
(R135 000, C21ª, 0062º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti e ricorda che il dottor Giorgio Santuz ha depositato una memoria scritta.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, il dottor SANTUZ, al quale rivolgono domande i senatori DE CAROLIS, VALENTINO, GRECO, PELELLA, GASPERINI e CALLEGARO.

Congedato il dottor Santuz, la Giunta rinvia il seguito dell'esame del Doc. IV-*bis*, n. 24.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C21^a, 0028^o)

Il senatore VALENTINO propone di procedere al seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Domenico Contestabile in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano, per opinioni che, ad avviso del collega, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore RUSSO, facendo presente l'esistenza di concomitanti impegni parlamentari, chiede che la Giunta prosegua l'esame della richiesta avanzata dal senatore Contestabile nella prossima seduta.

La Giunta conviene con la richiesta avanzata dal senatore Russo e rinvia il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

7^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Intervengono il ministro dell'interno Napolitano e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Vigneri e per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 12,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul coordinamento delle forze di polizia
(R046 003, R38^a, 0001^o)

Il Presidente GUALTIERI ricorda che in data 23 ottobre 1997 il Comitato pareri della Commissione Difesa espresse un parere favorevole al disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 auspicando «che si proceda quanto prima con apposita delega al riordinamento dell'Arma dei Carabinieri.....». Tale osservazione fu recepita dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze nel novembre 1997, allorchè esaminarono in sede referente il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998. Successivamente, per l'esattezza il 18 novembre, l'Aula del Senato dispose lo stralcio delle norme di delega (vertenti sull'Arma e sul Corpo della Guardia di finanza), che furono assegnate successivamente, il 26 novembre 1997, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa. All'inizio dell'esame di tali norme stralciate (costituenti il disegno di legge 2793-ter) i ministri dell'interno e della difesa presentarono 6 emendamenti, dei quali per l'esattezza quattro in data 28 gennaio e i restanti in data 11 febbraio. Successivamente, in data 25 marzo, il Ministro degli interni ha emanato cinque decreti contenenti direttive in tema, tra l'altro, di coordinamento delle Forze di polizia.

Il ministro NAPOLITANO dichiara di aver volentieri accolto l'invito a fornire alle Commissioni riunite gli opportuni chiarimenti sulle direttive emanate il 25 marzo, tenuto conto dell'esame in corso dinanzi alle Commissioni stesse dei disegni di legge concernenti analoga materia e degli emendamenti presenti dal Governo. Sostiene comunque che solo in una forma del tutto generica tali direttive incidono sulla normativa prevista dai disegni di legge predetti. La legge n. 121 del 1981 attribuisce infatti al Ministro dell'interno poteri di direttiva che egli intende esercitare finchè resterà in vigore la legge stessa, non diversamente da quanto hanno fatto i suoi predecessori. Con l'eventuale approvazione degli emendamenti presentati dal Governo le direttive acquisiranno un valore ancor più vincolante, ma non può esservi dubbio sulla loro legittimità in base alla disciplina in vigore. Richiamandosi alle dichiarazioni svolte dinanzi alle Commissioni riunite il 28 gennaio scorso, afferma che con l'approvazione di tali modifiche legislative potrebbero essere meglio esercitati i poteri ora attribuiti dalla legge n. 121. Già allora egli aveva preannunciato l'emanazione di atti di sua competenza in materia di coordinamento e per una diversa articolazione dei servizi; rivendica pertanto la piena correttezza del proprio operato dinanzi alle discussioni successivamente insorte.

Fa quindi presente di aver trasmesso alle due Commissioni il testo delle direttive emanate. Illustra poi sommariamente il contenuto di tali atti, che concernono il coordinamento e la direzione unitaria in base all'articolo 6 della legge n. 121, i profili organizzativi e funzionali dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, il conferimento degli incarichi di vertice e dirigenziali negli uffici interforze del dipartimento della pubblica sicurezza, il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare. Per la loro emanazione non è formalmente prevista alcuna concertazione con altri Ministri, che tuttavia è stata sua cura consultare insieme al Presidente del Consiglio per i profili di rispettiva competenza. Le direttive medesime sono state lungamente approfondite nell'ambito del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, raccogliendo una significativa convergenza da parte dei rappresentanti di tutte le forze di polizia. In merito alla direttiva sui servizi centrali e interprovinciali, tenuto conto dei tempi dell'*iter* parlamentare degli indicati disegni di legge, ritiene che si sia raggiunta una valutazione concorde sull'utilità di continuare a disporre degli esistenti servizi specializzati di polizia giudiziaria nella prospettiva di migliorarne la funzionalità, apportando alcuni correttivi ai regolamenti interni ed eliminando sovrapposizioni e dispersione di risorse, nonchè la separatezza lamentati in passato. L'obiettivo è un più efficace collegamento con gli altri organi operanti nel settore. Ai servizi centrali vanno attribuiti compiti di analisi e di supporto tecnico in funzione dell'attività investigativa svolta dai servizi interprovinciali. Da ultimo si dichiara disponibile a fornire ulteriori delucidazioni in relazione alle richieste formulate nel corso del dibattito, pronto a sua volta a raccogliere ogni utile indicazione.

Il senatore PALOMBO, premesso apprezzamento e fiducia nei confronti della persona del Ministro, rileva con rincrescimento che il pro-

blema, nella sua parte più delicata, è stato affrontato in modo disorganico, affrettato ed arbitrario: si è purtroppo impedito un sereno confronto parlamentare al Senato. Con riferimento ai cinque decreti emanati, rileva che quattro di essi prendono spunto da risultanze del lavoro di un Comitato tecnico, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni interessate, ma non ritiene che lo stesso Comitato tecnico abbia il potere di prevedere interventi radicali e strutturali a modifica dell'attuale assetto dei servizi centrali delle Forze di polizia.

Pone poi in evidenza come un decreto amministrativo abbia profondamente alterato il contenuto dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, con cui si è tolta a livello centrale la capacità operativa e quella di coordinamento investigativo ai competenti organismi. Infatti, laddove il decreto ministeriale prevede l'attribuzione ai servizi centrali dei soli compiti di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico, non si ottiene più quel collegamento forte a livello investigativo che faceva sì che gli organismi centrali operassero come un tutt'uno con i servizi interprovinciali.

Vi sono anche altre gravi carenze di ordine formale, poichè un decreto ministeriale non è stato assunto dopo il necessario concerto con i Ministri della difesa, grazia e giustizia e finanze, che hanno chiara competenza per quanto riguarda le strutture chiamate in causa. Questo concerto, ovviamente previsto quanto ci si trova di fronte ad organismi interforze, si rende indispensabile quando si interviene su organismi che fanno capo ad altre amministrazioni. È evidente che il Ministro dell'interno non può assumere decisioni autonome per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri che, pur avendo una dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno, è collegata al Ministero della difesa per la sua militarità, militarità che va tenacemente salvaguardata. Inoltre ravvisa un ulteriore contrasto con l'articolo 371bis del codice di procedura penale che, attribuendo al procuratore antimafia il potere di impartire direttive ai servizi centrali interprovinciali per regolarne l'impiego ai fini investigativi, implicitamente riconosce compiti operativi (e non soltanto quindi di analisi, raccordo informativo e supporto tecnico-logistico) anche ai suddetti servizi centrali.

Conclude evidenziando come si pervenga ad assetti meno idonei a conseguire gli obiettivi che il legislatore si era prefissato con la loro costituzione. Infatti, l'aver collocato sotto una diversa linea gerarchica e dislocato in periferia i servizi interprovinciali comporta un ulteriore discrasia che si somma a quella relativa all'annullamento dei compiti operativi a livello centrale facendo perdere la capacità di azione globale di detti organismi e determinando invece una settorializzazione dell'attività di contrasto della criminalità organizzata. Chiede infine al Ministro se è veramente convinto che lo strumento sia effettivamente il più idoneo ed efficace per la lotta alla criminalità organizzata. Non è questo il momento di abbassare la guardia adottando provvedimenti che, invece di esaltarle, mortificherebbero professionalità investigative acquisite dopo anni di duro lavoro e di lotta, spesso cruenta, a criminali senza scrupoli.

Chiede, quindi, a nome di Alleanza Nazionale, che l'intera problematica venga esaminata in sede parlamentare e che venga ripristinata una più chiara legalità che deve essere garantita soprattutto in presenza di strutture volte proprio a contrastare l'illegalità.

Il senatore MANCA, ringraziato il Ministro per la cura e la sollecitudine con la quale ha informato il Senato, rileva comunque che i provvedimenti recentemente adottati in materia di coordinamento delle Forze di polizia hanno destato forti perplessità. Ciò sia per quanto concerne il momento scelto per l'intervento, sia per i loro contenuti, che, per certi versi, sembrano discostarsi dalle stesse norme che ne hanno legittimato l'emanazione. Chiede di sapere quali siano le reali esigenze che hanno richiesto una immediata disciplina in questo settore: proprio nel momento in cui tutto il Parlamento, maggioranza e opposizione, ha manifestato chiaramente il proprio intendimento di porre all'esame una radicale riforma degli ordinamenti delle Forze di polizia. In siffatta situazione sarebbe stato certamente più corretto, e soprattutto più rispettoso verso l'istituzione parlamentare attendere, come peraltro è stato fatto per ben otto anni.

Per quanto concerne, poi, il merito di provvedimenti stessi e il valore vincolante delle direttive si dichiara perplesso in ordine a quello riguardante i servizi centrali e interprovinciali. A suo dire, infatti, si discosta notevolmente dal dettato dell'articolo 12 del decreto n. 152 del 1991 in quanto i servizi interprovinciali vengono sottratti al coordinamento investigativo centrale. Relegare l'attività di contrasto della criminalità organizzata al livello periferico, sottraendo compiti operativi al livello centrale, crea maggiori difficoltà nella valutazione dei complessi fenomeni delinquenziali che oggi assumono connotati e dimensioni anche internazionali. La stessa risposta operativa potrebbe soffrirne negativamente e su questo aspetto dichiara di condividere le osservazioni del senatore Palombo.

Per la dislocazione, infine, sul territorio dei presidi delle Forze di polizia ancora più vistosa appare l'inopportunità di un intervento amministrativo, a fronte di una annunciata riforma legislativa, che tutti auspicano di poter esaminare quanto prima al Senato.

Secondo il senatore FISICHELLA i contenuti assunti dalle direttive, di estrema ampiezza, sembrano precostituire le soluzioni derivanti dall'esercizio delle deleghe legislative in corso di esame dinanzi alle Commissioni riunite.

Il ministro NAPOLITANO, interrompendo l'oratore, precisa che le deleghe stesse riguardano il riordino delle forze di polizia, piuttosto che il loro coordinamento.

Il senatore FISICHELLA, proseguendo il proprio intervento, fa presente che uno degli emendamenti presentati dal governo concerne proprio la funzione di coordinamento, circostanza che ha suscitato le perplessità anche di settori della maggioranza, come il senatore Agostini.

Ritiene pertanto giustificate le riserve espresse da più parti circa l'opportunità di emanare le direttive in questione, le quali richiedono comunque un attento esame.

Il ministro NAPOLITANO intende tranquillizzare il senatore Fisichella ricordando in primo luogo che la delega legislativa sul riordinamento delle forze di polizia origina da un'iniziativa parlamentare adottata nell'ambito della sessione di bilancio. Il governo, una volta deliberato lo stralcio delle relative disposizioni, ha semplicemente fatto presente l'esigenza che la delega stessa avesse per oggetto anche la Polizia di Stato. Riconosce che uno degli emendamenti presentati dal Governo attiene all'efficacia delle direttive del Ministro dell'interno, le quali comunque possono essere legittimamente da questi emanate già in base alla disciplina vigente. Ribadisce pertanto che, in attesa dell'approvazione dei disegni di legge pendenti dinanzi alle Commissioni riunite, il Ministro non può sfuggire alle proprie responsabilità.

Il senatore MILIO si chiede se i recenti provvedimenti del Ministro non svuotino nella sostanza norme a carattere legislativo che prevedono la disponibilità, da parte degli uffici del pubblico ministero, dei servizi centrali di polizia giudiziaria.

Il ministro NAPOLITANO obietta che i pubblici ministeri potranno utilizzare i servizi interprovinciali.

Il senatore MILIO, proseguendo il proprio intervento, ritiene che con l'emanazione delle direttive predette minacci di essere pregiudicata l'efficacia delle indagini della Direzione investigativa antimafia, con pregiudizio per l'attività di lotta alla criminalità organizzata. Sostiene poi che, in base all'articolo 17 della legge n. 121 del 1981, il Ministro dell'interno è competente ad emanare direttive nel campo dell'organizzazione della polizia giudiziaria, ma non è abilitato a interferire con i compiti investigativi derivanti dall'articolo 371 del codice di procedura penale. Chiede altresì come possa essere svolta l'azione di contrasto della criminalità organizzata mediante una redistribuzione a livello provinciale delle strutture centrali, in qualche modo previste dalla normativa europea in tema di Europol. Altri dubbi concernono il mantenimento della specializzazione dei servizi centrali Ros e Scico, che egli reputa quantomai incerto dal momento che in futuro saranno sottoposti alle strutture provinciali. Segnala da ultimo le preoccupazioni nutrite in proposito anche da parte di numerosi uffici del pubblico ministero.

Il senatore CALVI rileva in primo luogo un non bastevole livello di conoscenza verso i provvedimenti del Ministro dell'interno, all'attenzione delle Commissioni. Ritiene di dover affermare che quei provvedimenti, da lui attentamente letti, perseguono invece lucidamente obiettivi di razionalizzazione dell'impegno dello Stato contro la criminalità organizzata. Ne apprezza, in particolare, il superamento dei problemi, nati in questi ultimi anni e legati all'azione dei corpi specializzati delle tre for-

ze di polizia: reputa altresì significativi gli apprezzamenti espressi in Parlamento dai vertici delle tre forze di polizia nei confronti dei decreti in discussione.

Reputa, oltrechè legittima, anche opportuna l'iniziativa del Ministro dell'interno, che è stato sempre e comunque attento alle prerogative delle Camere. Respinge quindi del tutto i sospetti sollevati nei confronti della legittimità dell'intervento normativo del Ministro.

Il senatore MANFREDI, intervenendo in senso adesivo verso gran parte delle tesi sostenute dai colleghi intervenuti in modo critico verso l'iniziativa del Ministro, difende in linea di principio l'ispirazione di fondo delle cinque direttive, ossia l'esigenza di rafforzare i momenti di coordinamento fra le forze di polizia. Tuttavia, soffermandosi nel dettaglio sulle determinazioni concrete del Ministro, ravvisa molti punti deboli nei testi emanati il 25 marzo scorso. Chiede di sapere se i vertici dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si siano dichiarati pienamente soddisfatti o meno.

Il ministro NAPOLITANO si duole dell'assenza di alcuni degli intervenuti nel dibattito, ai quali comunque fornisce una replica, dando per scontato che tutti i Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, appoggino sinceramente la lotta alla criminalità e condividano l'obiettivo di un migliore impiego delle risorse per potenziare l'efficacia della lotta stessa ed insieme la trasparenza dei rapporti tra gli organi interessati. Questi sono stati comunque i valori perseguiti dal Ministro dell'interno attraverso l'emanazione delle direttive. Sono d'altronde maturate esigenze pressanti e non erano ipotizzabili ulteriori attese per l'esercizio di poteri legittimamente detenuti in base alla normativa vigente. Un gruppo di lavoro presieduto dal sottosegretario Sinisi era da tempo giunto alla conclusione che non fosse opportuno pervenire ad una radicale modificazione della legge n. 121 del 1981. La questione è stata quindi trattata da un comitato a carattere tecnico ed in quella sede sono state elaborate le soluzioni contenute nelle direttive. È d'altronde preciso dovere del Ministro procedere anche in presenza di eventuali divergenze, più o meno esplicite, da parte dell'una o dell'altra delle forze di polizia. Assicura comunque che nel caso specifico sulle conclusioni raggiunte si è riscontrato un sostanziale consenso. Ricorda inoltre che la legge istitutiva della Dia già prevede modalità di informativa da parte dei servizi investigativi e durante la discussione del disegno di legge era stata posta la questione che tutti i servizi stessi passassero alle dipendenze della Dia. Questa linea non è stata seguita, ma si è preferito un orientamento di maggior equilibrio. La direttiva adottata non intacca la normativa legislativa, ma si limita ad articolare diversamente i compiti dei servizi centrali ed interprovinciali, non modificando in nessun modo i poteri del procuratore nazionale antimafia.

Il presidente Gualtieri ringrazia il ministro Napolitano e dichiara concluse le commissioni del Governo.

COSTITUZIONE DEL COMITATO RISTRETTO IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2958, 2793-TER E 3060 (A007 000, R38^a, 0001^o)

Il Presidente GUALTIERI, preannuncia una imminente convocazione del comitato ristretto, del quale, acquisite le designazioni dei gruppi, chiama a farne parte, per la prima Commissione, i senatori D'Alessandro Prisco, Lisi, Maggiore, Bedin, Speroni, Pinggera, Miglio, Dentamaro, Napoli, Marchetti, Lubrano di Ricco e Mundi, e, per la quarta Commissione, i senatori Agnelli, Agostini, De Santis, Del Turco, Dolazza, Fumagalli Carulli, Gubert, Manca, Palombo, Russo Spena, Semenzato e Uchielli. Del comitato ristretto faranno parte di diritto i relatori Andreolli e Loreto.

La seduta termina alle ore 13,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

241^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro dell'interno Napolitano e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Bettinelli e per l'interno Vigneri.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente della Confcommercio Billè, accompagnato dai dottori Cerroni e Mochi, e il Presidente della Confesercenti Venturi, accompagnato dal dottor Marranghello e dalla dottoressa Nanna.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Svolgimento di interrogazioni**

Il Ministro dell'interno risponde alle interrogazioni nn. 3-01760 e 3-01772: esse si riferiscono a una situazione, quella dell'ordine e della sicurezza pubblica nella città di Torino, che richiederebbe un'ampia valutazione sulle premesse dell'attuale stato di fatto. In ogni caso, il Ministro non intende pronunciarsi sulle valutazioni che nella prima delle due interrogazioni sono riferite all'amministrazione comunale di Torino mentre, quanto alle responsabilità dirette dello stesso Governo, ricorda l'impegno attivo e partecipe anche suo personale alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, costantemente integrati dalla presenza dei sindaci dei comuni capoluogo, spesso anche su iniziativa dei prefetti. Rammenta, inoltre, le più recenti iniziative in materia di sicurezza urbana, come i protocolli d'intesa e i contratti locali per la sicurezza, con la partecipazione delle diverse istituzioni e amministrazioni statali, regionali e locali. Quanto alla particolare situazione determinatasi nella città di Torino, egli ha ricevuto recentemente due delegazioni di parlamentari del Polo per le libertà e dell'Ulivo e successivamente ha affidato al Capo della polizia e Direttore generale della pub-

blica sicurezza l'incarico di svolgere una ricognizione in quella città, quale presupposto di nuove iniziative per la tutela della sicurezza. Nella città di Torino, infatti, dal 18 aprile fino alla metà di giugno vi sarà la solenne Ostensione della Sacra Sindone e si prevede un afflusso eccezionale di pellegrini anche dall'estero: ciò comporta la necessità di potenziare i servizi di controllo del territorio e le attività investigative e di prevenzione. In merito all'annunciata manifestazione del 4 aprile, le note circostanze che vi hanno dato luogo si possono riassumere nell'iniziativa di alcuni gruppi che fanno capo a centri sociali e a vari altri movimenti, per la solidarietà a tre persone recentemente arrestate su provvedimento dell'autorità giudiziaria confermato in sede di riesame, indiziati di gravi reati, compresi gli atti di terrorismo compiuti in Val di Susa. Dopo il suicidio in carcere di Edoardo Massari, vi sono state le prime reazioni di protesta, è stata organizzata per la giornata odierna una iniziativa di presidio presso gli istituti di pena ed è stata preannunciata e debitamente notificata all'autorità di pubblica sicurezza una manifestazione nazionale per il 4 aprile a Torino. Precisa che in altre circostanze analoghe la notifica preventiva della manifestazione non è stata inviata, mentre nel caso in esame è possibile assumere tempestivamente le misure opportune perchè la manifestazione si svolga senza violazioni di legge e senza lesioni di beni e diritti dei cittadini. Ricorda, quindi, che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che dopo il preavviso la manifestazione possa essere vietata o condizionata a modalità e tempi diversi da quelli indicati dai promotori. Allo stato, l'orientamento delle autorità di sicurezza non è per il divieto della manifestazione, mentre si stanno assumendo ulteriori informazioni circa le modalità di svolgimento della stessa. In proposito, invita la senatrice Siliquini a considerare i possibili effetti di una decisione di divieto, che potrebbe alimentare le tensioni piuttosto che attenuarle. Tenendo conto anche della necessità di assicurare un clima normale e disteso per il periodo di Ostensione della Sacra Sindone, il Governo non intende pertanto vietare la manifestazione del 4 aprile, riservandosi ulteriori valutazioni sulle modalità di svolgimento della stessa.

La senatrice SILIQUINI ringrazia per la risposta immediata fornita dal Ministro alla sua interrogazione, che consente al Parlamento di acquisire la valutazione del Governo in tempo utile rispetto alla prevista manifestazione del 4 aprile. Dichiarandosi preoccupata per il contesto in cui questa si inserisce, che a suo avviso dimostra una sorta di mancato governo della sicurezza pubblica nella città di Torino, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Ministro, poichè il divieto della manifestazione potrebbe senz'altro aumentare la tensione, ma la situazione che si è determinata a Torino a partire dall'autunno del 1997 è tale che si ripetono manifestazioni sempre più frequenti e costellate da gravi episodi di violenza. D'altra parte, da alcuni anni sia l'amministrazione comunale che le autorità statali preposte alla sicurezza pubblica, il Questore e il Prefetto, hanno dimostrato una tendenza lassista, fondata su un malinteso senso di pace sociale, che ha determinato risultati opposti a quelli perseguiti poichè in effetti non è possibile alcun dialogo con

i violenti e i prevaricatori. Nel riconoscere che è senz'altro necessario assicurare un periodo di tranquillità, in particolare nel periodo di Ostensione della Sacra Sindone, osserva che la moltiplicazione dei centri sociali ha dato luogo alla diffusione di circostanze delittuose che vi sono connesse, mentre il denunciato atteggiamento lassista delle autorità locali e periferiche risulta ormai inadeguato a fronteggiare una realtà degradata da fenomeni diversi, come l'immigrazione clandestina, la prostituzione, la criminalità comune, la diffusione di aggregazioni politiche e sociali caratterizzate dal rifiuto delle comuni regole di convivenza. È ormai necessario arrestare la tendenza di degrado della convivenza civile, mentre il sindaco, il questore e il prefetto di Torino non danno garanzie sufficienti a tale riguardo.

Il senatore TAPPARO ringrazia il Ministro dell'interno e si dichiara soddisfatto dalla sua risposta tempestiva ed esauriente, apprezzando anche l'orientamento di equilibrio verso la preannunciata manifestazione del 4 aprile a Torino: è importante, infatti, che l'evento si svolga con modalità pacifiche e ordinate, senza interferire con le normali attività dei cittadini. D'altra parte, egli rifiuta ogni collegamento meccanico tra alcuni episodi terroristici recenti e l'attività dei centri sociali a Torino. In Val di Susa, comunque, vi è una emergenza di ordine pubblico, che esige investigazioni accorte e approfondite. Occorre anche intensificare il dialogo con le nuove realtà sociali e culturali, soprattutto giovanili, che si manifestano nelle aree urbane ed esigono spazi di agibilità anche fisici; ciò tuttavia non giustifica le occupazioni di fatto degli spazi immobiliari dismessi, anche se in proposito va denunciata l'inerzia dei proprietari e delle autorità competenti. Quanto al suicidio di Edoardo Massari, non è sufficiente esprimere uno scontato rincrescimento, ma occorre soprattutto evitare impropri paragoni e affrontare le cause di tali gravi episodi.

IN SEDE CONSULTIVA

(3142) *Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri e Rodeghiero ed altri

(2174) *SERENA - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio*

(3166) *SPECCHIA - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie*

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole condizionato)

Il Presidente VILLONE ricorda che nella seduta del giorno precedente è stato espresso dalla Sottocommissione un parere contrario sui disegni di legge in titolo, in ragione del mancato rispetto delle prerogative regionali. Successivamente il Presidente della Commissione di merito ha chiesto di precisare i rilievi mossi ai disegni di legge: egli ritiene che

il parere possa essere condizionato alla rimozione o alla modifica di quelle disposizioni che comportano una indebita compressione delle autonomie regionali e locali.

Il senatore ANDREOLLI, relatore in Sottocommissione sui disegni di legge in titolo, precisa che il parere contrario non è stato fondato su valutazioni di merito, poichè la finalità dei disegni di legge va senz'altro condivisa. La soluzione indicata dal Presidente appare comunque condivisibile e coerente allo stesso orientamento della Sottocommissione.

Concorda il senatore MAGGIORE, che considera la proposta di parere avanzata dal Presidente pienamente coerente all'orientamento condiviso in Sottocommissione pareri.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO esprime il consenso del suo Gruppo alla proposta di parere avanzata dal Presidente.

Tale proposta è infine accolta dalla Commissione.

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente VILLONE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione a proseguire l'esame del disegno di legge, senza portarlo a conclusione, anche nelle more della procedura d'intesa avviata tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in merito alla priorità nell'ulteriore trattazione della materia. Egli propone di proseguire il lavoro già avviato con una valutazione complessiva degli emendamenti finora presentati e con la riserva di aggiornare il termine per la proposizione di ulteriori emendamenti.

La Commissione conviene.

Il presidente VILLONE, quindi, quale relatore sul disegno di legge in titolo, dichiara di aver rilevato un consenso diffuso sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.0.7 e sul nucleo propositivo degli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11. Un consenso meno diffuso si può rilevare in merito all'emendamento 1.0.4, il cui obiettivo è largamente condiviso, mentre ne sono incerte le valutazioni quanto alle soluzioni tecniche. Precisa, quindi, che gli emendamenti aggiuntivi concernenti l'istituzione di nuove province saranno riferiti al disegno di legge n. 1315, all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, che riguarda la materia specifica. Comunica, inoltre, che vi sono ulteriori segnalazioni, riguardanti la que-

stione della nomina ad assessore per chi sia stato candidato come sindaco o consigliere comunale: in proposito, egli sarebbe propenso a una disposizione limitativa. Una questione ulteriore riguarda la possibilità di derogare al divieto di un terzo mandato consecutivo per i sindaci che siano stati in carica nei primi due mandati per un periodo complessivamente breve rispetto alla durata ordinaria.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, che preannuncia emendamenti del Governo, relativi all'adeguamento dei compensi per i componenti delle commissioni elettorali circondariali, all'istituzione di un albo degli scrutatori, alla tessera elettorale magnetica.

Su richiesta della senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, il relatore VILLONE precisa che per gli altri emendamenti vi sarebbe un implicito invito a ritirarli. Quanto alla proposta, avanzata in altre sedi, di formalizzare la candidatura di un vice sindaco insieme a quella del sindaco, egli ha registrato consensi diffusi. In merito alla durata dei consigli comunali, ricorda l'unanime orientamento a protrarre il termine da quattro a cinque anni, ma l'articolata opinione, in senso favorevole e contrario, in ciascuna forza politica quanto ad una applicazione retroattiva di tale innovazione; in proposito, ricorda anche l'opposizione del Gruppo di Forza Italia. Allo stato, sarebbe pertanto percorribile una soluzione che confermi il prolungamento della durata da quattro a cinque anni, ma solo per il futuro. Propone, infine, di fissare per le ore 14 di mercoledì 8 aprile il termine per la presentazione di nuovi emendamenti, riservandosi di presentare anche propri emendamenti, conseguenti alle considerazioni appena svolte.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C01^a, 0005^o)

Il presidente VILLONE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni, comprendente la trasmissione audiovisiva, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione: audizione dei Presidenti della Confcommercio e della Confesercenti**

(R048 000, C01^a, 0001^o)

Dopo una breve introduzione del tema oggetto dell'indagine da parte del PRESIDENTE, hanno la parola il presidente della Confesercenti VENTURI e il presidente della Confcommercio BILLÈ, che svolgono le proprie considerazioni al riguardo e consegnano documenti elaborati dalle rispettive organizzazioni.

Seguono domande e richieste di chiarimento dei senatori ANDREOLLI, PARDINI, GUERZONI, del presidente VILLONE e del sottosegretario BETTINELLI.

Rispondono il signor VENTURI e l'avvocato BILLÈ.

Il presidente VILLONE ringrazia infine i convenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-bis**Art. 1.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«Ciascun elettore può votare per una delle liste per l'elezione del consiglio comunale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per una lista per l'elezione del consiglio comunale a lui collegata, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco corrispondente al contrassegno votato sia alla lista collegata. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito alle liste per il consiglio comunale collegate al candidato sindaco in proporzione alla percentuale di voti validi da queste ottenuti».

1.2 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di Presidente di provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale a lui collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di Presidente di provincia corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di consigliere provinciale. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito ai gruppi di candidati per il consiglio provinciale collegati al candidato alla carica di Presidente di provincia in proporzione alla percentuale di voti validi da questi ottenuti».

1.3 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. – (*Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti*). – 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge».

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

1.0.4 D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, MICELE, PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano – comunque – a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia».

1.0.7 SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE

Art. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 25, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «comunale e provinciale» inserire le seguenti: «salvo che tale ultima carica non sia ricoperta in comune o provincia differente».

2.9 SPERONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 23, comma 3, della L. 25 Marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere», *aggiungere:* «Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia.

2-ter. All'articolo 25, della stessa legge, sostituire il comma 1 con il seguente: «La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Durata degli organi elettivi di comuni e province e compatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di assessore».

2.10

SPERONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 23, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere», *aggiungere:* «Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia». *Al comma 4 dello stesso articolo, sostituire le parole:* «non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere» *con le seguenti:* «in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

2-ter. All'articolo 25, della stessa legge, sostituire il comma 1 con il seguente: «La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia».

Conseguentemente, il titolo dell'articolo 2 del presente disegno di legge è così modificato: «Durata degli organi elettivi di comuni e province e compatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di assessore».

2.11

SPERONI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

261ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori.

– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di pomeriggio di ieri.

Il senatore RUSSO si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 06.1 a condizione che, in sede di esame dell'articolo 6, vengano soppresse le lettere b) e c) del comma 1 di tale disposizione.

Si conviene quindi di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 precedentemente accantonati.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.9, 6.10, 6.14, 6.15 e 6.21, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore GRECO ritira gli emendamenti 6.18 e 6.19.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.4, 6.9, 6.14, 6.15, 6.16, 6.20 e 6.21. Esprime altresì parere favorevole in via subordinata sugli emendamenti 6.3, 6.7 e 6.8 nel caso in cui dovesse risultare respinto l'emendamento 6.6, sull'emendamento 6.11 nel caso in cui dovessero risultare respinti gli emendamenti 6.10 e 6.12 nonchè sull'emendamento 6.17 nell'ipotesi in cui dovesse risultare respinto l'emendamento 6.16. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.1.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 6.2.

Il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma all'emendamento 6.3 e lo ritira.

Viene, quindi, approvato all'unanimità l'emendamento 6.4.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.7, 6.6 e 6.8.

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 6.5.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.9.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.14.

In merito all'emendamento 6.15, il presidente ZECCHINO sottolinea che la lettera *d-ter*) potrebbe forse più opportunamente essere riformulata prevedendo l'esplicita e generalizzata abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie di cui all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anzichè la semplice e circostanziata deroga allo stesso. Il mantenimento del principio di ultrattività delle norme penali tributarie appare oltretutto incompatibile con la scelta fatta dal legislatore con l'emanazione del decreto legislativo n. 472 del 1997 che, all'articolo 3, introduce il principio della retroattività della norma più favorevole al reo nella materia delle sanzioni tributarie non penali. Conservare in vigore l'opposto principio dell'ultrattività nell'ambito propriamente penalistico determinerebbe quindi una disparità di trattamento, a suo avviso, suscettibile di porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3, comma 1, della Costituzione. Il Presidente ricorda inoltre che in senso favorevole all'abolizione del principio di ultrattività si sono espresse altresì la 1ª e la 6ª Commissione permanente del Senato nei pareri resi sul disegno di legge n. 2979.

Anche il sottosegretario AYALA rileva che conservare in vigore il principio di ultrattività delle norme penali tributarie sarebbe inconciliabile con l'introduzione del principio della retroattività della norma più favorevole al reo nell'ambito delle sanzioni tributarie non penali.

Il senatore RUSSO modifica quindi l'emendamento 6.15, riformulandolo nell'emendamento 6.15 (Nuovo testo).

I senatori GRECO, CIRAMI e FOLLIERI aggiungono la propria firma all'emendamento 6.15 (Nuovo testo).

Il senatore FASSONE ritira invece la propria sottoscrizione dall'emendamento 6.15 (Nuovo testo), rilevando che l'abolizione del principio di ultrattività potrebbe indurre il legislatore a non modificare successivamente in materia tributaria una normativa penale il cui insprimento potrebbe essere stato determinato da ragioni temporanee e contingenti.

Posto ai voti, l'emendamento 6.15 (Nuovo testo) è approvato.

Il relatore FOLLIERI, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.16, sottolineando che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 6 non risulterebbe adeguatamente coordinata con le modificazioni introdotte in materia di intermediazione finanziaria dal decreto legislativo n. 58 del 1998.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.16.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 6.17.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.20.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 6.21, con l'intesa che le modifiche ivi proposte saranno apportate in sede di coordinamento.

La Commissione, infine, approva l'articolo 6 come modificato.

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 06. 1.

Il PRESIDENTE avverte che a causa del ritiro dell'emendamento 06.1 si intendono decaduti tutti i subemendamenti ad esso riferiti, precedentemente presentati e depositati presso l'Ufficio di segreteria della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

262^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1293) DANIELI. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3025) MILIO ed altri. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3089) ZECCHINO ed altri. – *Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n.195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3138) PERA ed altri. – *Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3154) FASSONE ed altri. – *Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Interviene il presidente CIRAMI il quale osserva che il documentato *excursus* storico legislativo sulle diverse fasi della disciplina per l'elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della magistratura (CSM), quale è emerso dagli approfonditi interventi che hanno preceduto il suo, lo ha ancor più convinto circa la condivisione in merito al fenomeno cosiddetto di politicizzazione del CSM. Sottolinea, peraltro, come la comune consapevolezza di tale aspetto si trasformi in opinioni contrapposte rispetto ai modi con cui porvi rimedio. Ritiene, anzi, che le diverse scelte sottese ai numerosi provvedimenti in titolo, pur formalmente proponendosi di intervenire sul fenomeno invasivo delle correnti all'interno dell'organo di autogoverno, nella sostanza si propongano, al contrario, di assicurare la prevalenza della corrente più direttamente riferibile alla propria parte politica mediante i meccanismi elettorali a ciò giudicati più idonei. Dopo aver, quindi, messo in luce, con diverse argo-

mentazioni, i motivi per cui – a suo giudizio – la divisione correntizia della magistratura, della quale la divisione in correnti del CSM è immediata conseguenza – fa registrare una preminenza dei gruppi di sinistra, l'oratore osserva che le ultime consigliature del CSM hanno confermato tale orientamento. In queste condizioni è convinto che ogni sforzo diretto ad intervenire sulla cosiddetta politicizzazione puntando sull'ennesima riforma del sistema elettorale del CSM è destinato all'insuccesso poichè le correnti elettorali troveranno sempre il modo di meglio organizzarsi per continuare a prevalere. Ciò – precisa il presidente Cirami – nonostante la maggioranza dei magistrati, ancora, non abbia vocazione a riconoscersi nei contenuti politici delle correnti in questione. Ritiene che per intervenire in maniera radicale sulla degenerazione subita dal sistema occorrerebbe effettuare un intervento veramente innovativo passando dal sistema di elezione a quello dell'estrazione a sorte dei magistrati destinati a ricoprire l'incarico. Messi in evidenza, quindi, i vantaggi – tra i quali quello di una reale libertà del designato rispetto al corpo elettorale e della conseguente obiettività nelle decisioni – che deriverebbero da una scelta siffatta, il presidente Cirami si sofferma sulle ragioni che potrebbero spiegare e sostenere culturalmente la sua proposta, la quale presuppone ovviamente una completa rivisitazione delle norme costituzionali relative al CSM. Ricorda che il cosiddetto tribunale dei ministri, organo con delicatissime competenze, è appunto costituito per estrazione. Senza contare che anche nelle corti d'assise, nelle quali i giudici popolari hanno un peso determinante, questi ultimi vengono sorteggiati. Dopo aver nuovamente sottolineato che solo una riforma veramente sostanziale potrà ovviare ai problemi da lui messi in rilievo, conclude ribadendo che tale risposta risolutiva potrà essere data soltanto introducendo il sorteggio per la designazione dei membri togati del CSM come una delle possibili riforme costituzionali nell'ambito del processo di revisione in corso.

Il senatore FOLLIERI, dopo aver chiarito che la prospettiva istituzionale cui ha fatto riferimento il presidente Cirami può ovviamente essere solo quella della revisione della Costituzione, si dichiara ad essa in linea di principio favorevole.

Il senatore CALVI interviene a ciò sollecitato dalle osservazioni svolte dal presidente Cirami. Premesso che egli si riconosce nell'intervento svolto dal senatore Fassone nella precedente seduta, mette in evidenza che i molteplici interventi sul sistema elettorale del CSM già danno atto, nel loro numero e nella loro complessità, di quanto delicato sia il problema su cui si vuole intervenire. Proprio in base a tale considerazione, la funzione e il ruolo che svolgono le correnti progressiste all'interno del CSM, lungi da avere una valenza politica nel senso meno positivo del termine, rivestono e hanno rivestito, soprattutto in passato, una importanza determinante nei ben noti passaggi in cui solo lo spessore ideologico degli aderenti e la valenza culturale delle correnti ha permesso di contrastare situazioni in cui forte sarebbe stato l'impatto delle correnti portatrici di ideologie arretrate e conservatrici. Ritiene, pertanto,

che un sistema elettorale che permetta di raggiungere risultati equilibrati, che scoraggino – come è avvenuto in passato – la prevalenza di piccole *lobbies* organizzate debba essere il risultato da perseguire. Quanto alla proposta del sorteggio, dopo aver ricordato che l'impatto di tale sistema è stato devastante quando si è deciso di applicarlo alle commissioni di concorso universitarie, non esclude comunque la possibilità di un lavoro approfondito sulle questioni evocate, attività che necessita tuttavia di un tempo adeguato a disposizione e che, in tal caso, dovrebbe scongiurare la Commissione di occuparsi della materia proprio a ridosso delle previste elezioni del CSM.

Il senatore MILIO sottolinea come le considerazioni emerse nel corso del dibattito portino alla conclusione che ben difficilmente si potrà, nei tempi brevi a disposizione, pervenire ad un intervento normativo dalla portata realmente innovatrice. L'oratore non condivide nessuno dei disegni di legge presentati in materia di riforma del sistema per l'elezione della componente togata del CSM, a cominciare dal disegno di legge n. 3138, presentato dai senatori Pera ed altri, che gli appare eccessivamente complicato, anche se va detto che la previsione che pubblici ministeri e magistrati giudicanti esprimano il loro voto separatamente non può in nessun modo essere interpretata come una vera e propria separazione delle carriere. Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 3154, le soluzioni da esso previste riproporrebbero il sistema delle cordate e favorirebbero, nei fatti, una trasversalità dalle implicazioni inquietanti.

A suo avviso, un sistema elettorale di tipo maggioritario su base distrettuale sarebbe quello più idoneo ad assicurare la scelta di magistrati che abbiano saputo farsi conoscere e stimare sul campo per il modo in cui hanno esercitato i propri compiti, mentre l'attuale meccanismo elettorale favorisce o coloro che hanno raggiunto una considerevole notorietà grazie al rilievo dato dai mezzi di comunicazione di massa al lavoro da essi svolto, ovvero candidati che riescono ad imporsi solo perchè possono contare sull'appoggio di strutture organizzate come le correnti in cui è suddivisa l'Associazione nazionale magistrati.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulle numerose conseguenze positive che produrrebbe il mutamento del sistema elettorale nei termini delineati, si riserva fin da ora di presentare apposite proposte emendative in questa direzione.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 6.**

All'articolo 6 premettere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 120 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un ristretto numero di fattispecie, di matura esclusivamente delittuosa, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate sul documentazione falsa o su violazione di obblighi contabili ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) previsione, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, di soglie di punibilità idonee, sulla base di dati oggettivi, a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi e a deflazione il numero dei procedimenti;

c) previsione di sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

- d) previsione di meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;
- e) previsione della non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- f) disciplina della prescrizione dei reati in conformità di quella generale, salve le deroghe rese opportune dalle particolarità della materia penale tributaria;
- g) individuazione della competenza territoriale sulla base del luogo di accertamento del reato;
- h) coordinamento delle nuove discosizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo ad assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive;
- i) abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

3. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6.

06.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono sostituite» a: «previste» con le seguenti: «La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi».

6.1

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «tributi evasi», aggiungere le seguenti: «e all'eventuale reiterazione delle condotte, anche non specifica».

6.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Nel primo comma, alla lettera a), anteporre le seguenti parole: «Sostituire con sanzioni amministrative proporzionate alla entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo decreto sono attribuiti alla autorità amministrativa».

6.4 RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «284, 285, 286, 287».

6.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere al termine le seguenti parole: «, semprechè il valore delle merci non sia superiore a lire 1.000.000 e fermo tuttavia il sequestro e la confisca delle stesse da parte dell'accertatore e dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni».

6.7 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo decreto sono attribuiti all'autorità amministrativa;».

6.6 IL GOVERNO

Al comma 1, nella lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «quando si tratti di casi di lieve entità».

6.8 FASSONE

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.9 RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.10 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dall'articolo 1, comma 6 e dall'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni».

6.11

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dagli articoli 1, comma 6, 2 e 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».

6.12

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «dall'articolo 4», e sostituirle con le seguenti: «dagli articoli 3, primo comma e 4».

6.13

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Nel primo comma, alla lettera d), anteporre le seguenti parole: «Sostituire con sanzioni amministrative proporzionate alla entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste».

6.14

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Nel primo comma, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;

d-ter) prevedere che, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni che saranno emanate in attuazione della presente delega si applicheranno anche ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.

6.15

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Nel primo comma, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;

d-ter) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penale tributaria».

6.15 (Nuovo testo)

RUSSO, BERTONI, CALVI, SENESE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;

b) previsione, per le violazioni depenalizzate, di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonché di eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;

c) previsione, nell'ambito delle violazioni amministrative, di sanzioni omogenee per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;

d) previsione che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, soggetto a reclamo davanti alla Corte d'Appello di Roma».

6.16

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire 2 milioni e non superiori a lire 40 milioni, graduate in relazione alla gravità dell'illecito, le sanzioni penali di cui agli articoli 4, 5-*quinquies* e 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216».

6.17

FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «, proporzionali al fatturato della società ed alla gravità della violazione,» con le altre: «, proporzionali alla gravità della violazione e comunque non inferiori a lire 5 milioni e non superiori a lire 50 milioni,».

6.18

CENTARO, GRECO

Al comma 2, dopo la parola: «violazione» aggiungere le seguenti: «e comunque non inferiori a lire cinque milioni e non superiori a cinquanta milioni».

6.19

GRECO

Sopprimere il comma 3.

6.20

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari».

6.21

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

134^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Vigevani.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali (n. 232)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0014^o)

Riferisce alla Commissione il senatore STANISCIA, facendo presente che il provvedimento non sembra avere un rilievo particolare, ma va inquadrato in una opportuna strategia che il Governo sta realizzando per rendere più efficace l'uso dei beni appartenenti al demanio pubblico. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 prevede l'emanazione di una serie di regolamenti volti a disciplinare numerosi procedimenti amministrativi, tra i quali anche il procedimento di presa consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali stessi. La finalità di tale strategia complessiva è quella di evitare un uso distorto dei beni demaniali e di rendere più spedite e semplici le procedure di alienazione, avviando anche in questo campo, tra l'altro, un'opera di responsabilizzazione dei funzionari incaricati.

Passando ad illustrare il contenuto dello schema di regolamento, il relatore fa presente che con esso si disciplinano le modalità di consegna dei fabbricati e dei terreni demaniali e patrimoniali e la riconsegna degli stessi e si individuano i responsabili dei controlli, nonché i modi con cui effettuare i controlli stessi.

Tali compiti sono affidati agli Uffici provinciali del Ministero delle finanze, ai funzionari dei quali spetta la redazione dei verbali di consegna e di riconsegna degli immobili.

Si stabilisce, inoltre, che gli addetti ai controlli possono accedere ai beni dello Stato, che i controlli si svolgono in base ad un programma e che possono essere fatte visite di controllo anche straordinarie in base a proposte motivate. Il controllo sul demanio marittimo viene effettuato dalle capitanerie di porto.

Dopo aver sottolineato che le disposizioni recate dal provvedimento specificano opportunamente alcuni aspetti della normativa persistente, il relatore formula alcune osservazioni sul contenuto del provvedimento.

La disciplina di delega fa riferimento solo a beni demaniali, mentre invece lo schema di regolamento si riferisce anche ai beni patrimoniali: ciò però non sembra implicare particolari conseguenze. Egli sottolinea inoltre che la materia dei beni demaniali è oggetto di un trasferimento di competenza agli enti periferici.

Per quanto riguarda invece i controlli, il relatore rileva un certo ritardo nella istituzione degli uffici provinciali nel territorio, ai quali sono demandati i compiti di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni dello Stato situati nella provincia. Proprio in tema di controlli ritiene inoltre opportuno sollecitare l'Amministrazione finanziaria a coordinare gli interventi di tutti i soggetti incaricati di svolgere l'attività di vigilanza e controllo.

Preannuncia infine la predisposizione di uno schema di parere favorevole, con le osservazioni relative all'esigenza di rendere più efficaci i controlli sul corretto uso dei beni demaniali, coinvolgendo direttamente tutti i soggetti competenti, e quella di colmare il ritardo nella istituzione degli uffici provinciali del territorio. Più in generale ritiene che vada realizzata in tempi rapidi l'inventario di tutti i beni demaniali ai fini di un loro sempre più efficace utilizzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ASSENZA DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA SEDUTA POMERIDIANA DI IERI
(A007 000, C06ª, 0022ª)

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che sui disegni di legge nn. 3142, 3166 e 2174, concernenti le agevolazioni per la prima casa per le giovani coppie, il Ministero del tesoro ha preannunciato un'integrazione della relazione sugli oneri derivanti da tali provvedimenti: l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta di ieri era quindi motivata esclusivamente dalla considerazione dell'opportunità di acquisire tale integrazione prima di avviare la discussione dei disegni di legge citati.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

179ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,25.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**
(R033 004, C08ª, 0021º)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Baldini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo in relazione alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3053 e 3075. Pertanto, limitatamente alla trattazione dei predetti provvedimenti, sarà assicurata la pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE**(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.****(3075) CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Interviene, in sede di replica il relatore, senatore BESSO CORDE-RO che fa presente come i problemi posti dai due provvedimenti abbiano una natura piuttosto complessa sia sul piano delle soluzioni normative da adottare che sul piano della soluzione concreta di alcuni problemi sorti nel frattempo, come ad esempio l'avvio, da parte della concessio-

naria pubblica della rete cosiddetta parlamentare e la situazione di Radio Radicale. Ritiene tuttavia, su quest'ultimo punto, che vada distinta l'attività che Radio radicale ha svolto e continua a svolgere trasmettendo i lavori parlamentari da quella di organo di informazione di un soggetto politico. Inoltre, nell'esaminare i due provvedimenti, deve essere sgomberato il campo da alcune questioni come quella della definizione di servizio pubblico che, secondo quanto affermato nella Nota del Garante per la concorrenza, può in ogni caso essere svolto anche da soggetti diversi dallo Stato. Dato il settore in questione, però, ciò non appare del tutto condivisibile e certamente gli esempi riportati nella Nota si riferiscono a situazioni assai diverse. Tuttavia, per quanto riguarda la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari il fatto che essa sia stata effettuata per lunghissimi anni da Radio radicale dimostra che effettivamente questo servizio può essere svolto anche da un soggetto diverso dalla concessionaria pubblica radiotelevisiva. Chiarito questo principio, il problema è quindi quello di procedere sulla via indicata dai provvedimenti in esame ovvero di dare luogo allo svolgimento di una gara che abbia criteri di trasparenza e possa garantire pari opportunità per tutti i partecipanti. A questo fine i tempi per l'approvazione dei disegni di legge non sembrano ancora maturi, considerato peraltro il fatto che sono molto diversi non si è giunti ancora ad una definitiva sistemazione del piano delle frequenze e che, in queste condizioni, i soggetti che potrebbero partecipare alla gara, secondo i criteri indicati dai provvedimenti, sarebbero soltanto due. Appare pertanto difficile, date le premesse, giungere ad una soluzione che non abbia natura transitoria. Da un lato, infatti, è necessario procedere alla definizione del nuovo piano delle frequenze affinché vi possano essere i presupposti per lo svolgimento di una gara vera e propria (prevedendo eventualmente una riserva delle stesse per la trasmissione dei lavori parlamentari con il coinvolgimento dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato) dall'altro ad una proroga nei termini indicati dal disegno di legge affinché Radio radicale possa continuare a trasmettere i lavori parlamentari per tutto il 1998. Quanto poi all'articolo 24 della legge n. 223 del 1990 si può procedere ad una sua abrogazione o ad affrontare le questioni ad esso sottese nell'esame del disegno di legge n. 1138.

Il sottosegretario LAURIA ricorda anzitutto che il Governo ha presentato il disegno di legge n. 3053 sulla scorta delle richieste venute da un ampio dibattito svoltosi, a fine anno, in questo ramo del Parlamento. Sottolinea tuttavia che le proposte di modifica che i commissari vorranno presentare saranno esaminate dall'Esecutivo senza alcuna posizione pregiudiziale. Dichiaro quindi di condividere le soluzioni prospettate dal relatore per la prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge ritenendo a sua volta che alla gara debbano prendere parte più soggetti e perchè ciò sia possibile le norme debbono prendere atto di un contesto delle telecomunicazioni molto mutato negli ultimi mesi anche ad opera del Parlamento. Dichiaro infine di riconoscere tanto la necessità di tempi più lunghi per la definizione dei criteri della gara quanto quella di una soluzione transitoria per la trasmissione dei lavori parlamentari quanto, infine, la pos-

sibilità di esaminare più approfonditamente alcune tematiche nell'esame del disegno di legge n. 1138.

Il presidente PETRUCCIOLI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di mercoledì 8 aprile 1998 e valutare, successivamente, l'opportunità di costituire un comitato ristretto. Ricorda quindi che gli emendamenti debbono essere riferiti al disegno di legge n. 3053 quale testo base dei lavori della Commissione.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

159ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO informa che la 5ª Commissione non ha ancora trasmesso il parere sull'emendamento 5.100 (interamente sostitutivo dell'articolo 5), presentato dal relatore in relazione al disegno di legge n. 2981 (proroga di termini nel settore agricolo). Nel rilevare che tale proposta affronta una delle tematiche centrali poste dal provvedimento, propone di riprendere la discussione nella prima seduta utile della prossima settimana, nell'auspicio che il prescritto parere nella Commissione Bilancio possa essere tempestivamente trasmesso.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3061) FIORILLO ed altri - Norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti per la raccolta di prodotti agricoli, fatto proprio dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame e rinvio)

Il relatore PREDA illustra il disegno di legge 3061, di cui è primo firmatario il senatore FIORILLO, con il quale sono dettate norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti per la raccolta dei prodotti agricoli.

L'articolo 1 stabilisce che i coltivatori diretti si possano avvalere, per le attività citate, dell'opera di parenti e affini entro il quarto grado, purchè per un numero di giornate non superiori a dodici consecutive ed a trenta nell'anno: in tal caso la collaborazione non costituisce rapporto di lavoro, nella presunzione che il lavoro prestato non sia, salvo prova contraria, a titolo oneroso.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 2, con il quale si stabilisce che i coltivatori diretti possano avvalersi, per le medesime attività dianzi descritte, di immigrati extracomunitari, regolarmente soggiornanti, semprechè la durata della prestazione non superi i trenta giorni lavorativi in un anno.

Con riferimento all'articolo 1, il relatore osserva che attualmente possono essere iscritti all'I.N.P.S. i coadiuvanti dell'imprenditore agricolo fino al terzo grado di parentela e/o affinità; esistono inoltre quattro fasce, determinate in base al reddito agrario per la individuazione dei contributi pensionistici per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale (che non sono tenuti al pagamento del premio I.N.A.I.L.). Esiste pertanto un primo problema relativo agli accertamenti I.N.P.S. sul carattere marginale delle prestazioni dei parenti o affini del coltivatore, mentre - prosegue il relatore - esiste anche un ulteriore problema circa la non assicurabilità di tale rapporto. Si sofferma quindi ulteriormente sull'articolo 2, facendo rilevare che il lavoratore extracomunitario con permesso di soggiorno diverso da quello di lavoro non può essere iscritto al collocamento, salvo che dimostri di essere in possesso di una specializzazione comunque acquisita (difficoltà che il disegno di legge intende superare rendendo appunto praticabile tale iscrizione).

Alla luce delle precedenti considerazioni, il relatore Preda ritiene opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e dei necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE ricorda la recente approvazione di una disciplina organica in materia di lavoratori extracomunitari, della quale occorre tenere adeguato conto.

Il senatore CUSIMANO conviene sulla esigenza di approfondire il provvedimento, in particolare relativamente alle implicazioni dell'articolo 1.

Si associa il senatore BUCCI.

Il senatore BIANCO ritiene altresì opportuno un approfondimento sulla tematica in esame, che verte su una questione affrontata anche dall'A.S 1819 di cui è primo firmatario, recante norme in materia di lavoro agricolo occasionale, all'esame della 11ª Commissione.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame per realizzare i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

139^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3169) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche

(Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI informa che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione sui presupposti di cui all'articolo 78 del Regolamento.

Il relatore PAPPALARDO rileva come la semplicità della lettera del provvedimento in titolo nasconda, in realtà, una vicenda assai travagliata, sulla quale è intervenuta una recente decisione della Corte dei conti, che ha evidenziato una serie di irregolarità nella gestione della Cassa conguaglio adducendo rilievi molteplici, e di diversa consistenza, con riferimento, in particolare, al pagamento dei cosiddetti oneri nucleari. Si sofferma, quindi, su quest'ultimo tema, ricordandone origini e sviluppi e, segnatamente, sulle controversie sorte in ordine alla valutazione dei presupposti e dell'entità degli oneri connessi alla chiusura ed alla sospensione dei lavori delle centrali nucleari. Al riguardo, segnala come la legge n. 481 del 1995 abbia demandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la valutazione dei presupposti di tali oneri, nonchè la verifica della congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli stessi. In assenza di tale decisione, la Corte dei conti si è pronunciata nel senso della irregolarità della gestione, da parte della Cassa conguaglio del settore elettrico, del conto relativo ai rimborsi dei citati oneri

per gli anni dal 1989 al 1991. Il provvedimento in esame mira, invece, come chiarito nella relazione illustrativa, a ricomporre il rapporto logico tra atto presupposto (la decisione dell'Autorità) e gli atti esecutivi, di competenza della Cassa conguaglio.

Questa previsione presenta, peraltro, a suo avviso, molti aspetti controversi. In primo luogo emergono perplessità sul ruolo della Corte dei conti e l'ambito delle sue attribuzioni, in materia di controllo sulla Cassa conguaglio, perplessità sollevate anche dalla 1ª Commissione permanente nel suo parere sul merito del provvedimento. Non si comprendono, inoltre, le ragioni che hanno indotto la Cassa conguaglio a non confermare le proprie determinazioni, a fronte dei rilievi mossi dalla Corte dei conti, come pure previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 559 del 1993, mentre appare strano che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non sia ancora in grado di assumere una decisione sulla questione degli oneri nucleari.

Il relatore lamenta, infine, che il provvedimento in esame, del quale pure propone la conversione nel testo approvato dal Governo, miri a risolvere solo in maniera precaria la questione, sollevando di responsabilità le amministrazioni competenti che risultano addirittura non essere intervenute nella udienza della competente sezione della Corte dei conti, la cui azione, peraltro, appare chiaramente tardiva. Sarebbe invece opportuno un intervento organico, che faccia ordine nella legislazione, ristabilisca la certezza delle regole e delle procedure in materia e precisi le attribuzioni degli organi competenti e della Autorità dell'energia; attribuzioni, a suo avviso delineate con ambiguità nella legge n. 481 del 1995. Un siffatto intervento legislativo appare peraltro necessario e preliminare alla liberalizzazione del sistema elettrico nazionale.

In conclusione, ribadendo il suo avviso favorevole alla conversione del provvedimento in titolo nel testo deliberato dal Governo, chiede che il Governo proceda a verificare, anche oltre l'ambito temporale oggetto del giudizio della Corte dei conti l'operato della Cassa conguaglio, che appare caratterizzato da notevoli e diffuse irregolarità, adottando, ove necessario, gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Si apre la discussione generale.

Interviene il presidente CAPONI, il quale pone preliminarmente l'accento sull'annosa questione degli oneri nucleari, la cui entità - in costante aumento - ha ormai raggiunto la ragguardevole somma di 15.000 miliardi, ed è posta a totale carico degli utenti. Con riguardo al decreto-legge, esprime forti perplessità, ponendosi innanzitutto un interrogativo di fondo circa i motivi che hanno indotto la Cassa conguaglio a non attivarsi in alcun modo, a seguito della dichiarazione di illegittimità delle delibere autorizzative e degli ordinativi di pagamento da parte della Corte dei conti, annullando o confermando tali atti. Detto comportamento equivale - a suo modo di vedere - ad una ammissione implicita delle irregolarità compiute. La vicenda merita una adeguata riflessione, chiamando in causa un principio fondamentale: è la seconda volta, infatti, che il legislatore è chiamato a bloccare, con un proprio intervento, gli

esiti di decisioni giurisprudenziali ed a deferire all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il compito di sanare situazioni irregolari venutesi a determinare.

Si sofferma, quindi, sulle pesanti valutazioni che la Corte dei conti ha svolto a chiusura del riscontro eseguito sugli esercizi 1989-1991, valutazioni di cui richiama il contenuto, e che sono tali da coinvolgere l'intera gestione della Cassa conguaglio. La Corte dei conti, peraltro, ha il compito costituzionale di riferire al Parlamento sul risultato del riscontro eseguito nella gestione finanziaria degli enti; è un'aberrazione giuridica, quindi, prevedere la subordinazione delle sue decisioni alla supervisione di un'Autorità indipendente, cui, con un provvedimento criticabile, sono stati conferiti poteri propri del Parlamento.

Avviandosi alla conclusione, dichiara di ritenere, comunque, necessaria l'approvazione del decreto, in considerazione degli effetti disastrosi sull'Enel e sulle aziende appaltatrici che una sua mancata conversione potrebbe comportare. Il Parlamento, però, deve far sentire alta la sua voce, dando un segnale politico di innovazione, ed esigendo il ripristino di condizioni di trasparenza e la messa sotto controllo dell'attività della Cassa conguaglio.

Il senatore Athos DE LUCA si associa alle considerazioni del presidente Caponi e al suggerimento da lui formulato, circa la necessità che il Parlamento dia un segnale che impegni alla modifica di una situazione inaccettabile.

Il senatore DEMASI, rilevata la delicatezza della questione – che denuncia il persistere di metodi inaccettabili e che richiede una adeguata riflessione – e considerato che il decreto, di recente adozione, non rischia la decadenza per decorso dei termini costituzionali, chiede che il seguito della discussione generale sia rinviato, onde consentire un approfondimento della materia.

Si associa il senatore MUNGARI.

Il presidente CAPONI rinvia quindi il seguito della discussione generale ad altra seduta.

AFFARI ASSEGNATI

Liberalizzazione del commercio, internazionalizzazione delle imprese e rispetto dei diritti umani

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 7)

(R050 002, C10ª, 0002ª)

Il presidente CAPONI ricorda come, sull'affare in titolo, assegnato dal Presidente del Senato, si fosse già svolta nella seduta del 10 marzo un'ampia discussione generale, a conclusione della quale si era dato mandato al relatore di riformulare il testo della risoluzione

da lui proposta, tenendo conto degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Il relatore DE LUCA illustra, quindi, una nuova formulazione della sua proposta di risoluzione, dalla quale, sulla base delle risultanze della discussione generale e delle osservazioni del Governo, è stato eliminato il riferimento alla pena di morte, che rimane comunque un tema di particolare impegno per la sua parte politica e per le altre forze che si propongono la tutela dei diritti umani. L'accento è invece posto sullo scoraggiamento dell'utilizzo di manodopera infantile, al cui riguardo ricorda come siano all'esame dei due rami del Parlamento diversi disegni di legge.

Interviene quindi il sottosegretario CABRAS, il quale, prendendo atto del nuovo testo della risoluzione illustrato dal relatore, invita ad una riformulazione del punto 3), che trasformi da negativo in positivo lo stimolo che il Governo è chiamato ad esercitare sulle imprese. Occorrerebbe, poi, prevedere al punto 4) l'aggiunta di una precisazione, volta ad evitare che il Governo si trovi in condizione di non poter adempiere all'impegno ivi previsto, in ragione degli accordi internazionali sottoscritti.

Il relatore ATHOS DE LUCA dichiara di accettare le indicazioni provenienti dal Governo, relativamente ai punti 3) e 4) della risoluzione proposta, rilevando come con riguardo a quest'ultimo punto, appaia comunque importante l'indicazione del marchio di qualità sociale ad adesione volontaria, come elemento di qualificazione delle imprese agli occhi dell'opinione pubblica.

Il presidente CAPONI propone quindi che si passi alla votazione della risoluzione nel testo che accoglie i suggerimenti del sottosegretario Cabras.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore TRAVAGLIA, il quale reputa che la Commissione industria, per sua natura, non dovrebbe farsi carico di problemi morali e sociali – di competenza semmai di altri organismi del Parlamento – e curarsi piuttosto dell'individuazione di percorsi che agevolino l'industria e le attività produttive in genere, rendendole più competitive. Voterà, quindi, contro la risoluzione proposta, ritenendo non condivisibile l'invasione di campo che essa comporta.

Il senatore LARIZZA dichiara invece il proprio voto favorevole alla risoluzione illustrata dal senatore Athos De Luca con le modifiche richieste dal Governo. Alle critiche avanzate dal senatore Travaglia, risponde, infatti, rilevando come non si tratti qui di approvare un provvedimento legislativo, ma di adottare, un atto di indirizzo di carattere politico-culturale. La Costituzione, del resto, afferma che l'iniziativa economica privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Ricorda,

infine, come la competitività delle imprese sia ormai affidata anche a fattori di immagine, come dimostra l'utilizzo che viene fatto delle innovazioni a contenuto ecologico.

Posta ai voti la proposta di risoluzione risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

212^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C11^a, 0008^o)

Il PRESIDENTE informa che, accogliendo un suggerimento formulato nella seduta di ieri dal senatore Bonatesta, verrà inviata a tutti i componenti della Commissione una nota di sintesi relativa alle deliberazioni assunte nella seduta di ieri dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, in merito al programma dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

IN SEDE REFERENTE

(3129) BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice, senatrice PILONI, la quale sottolinea preliminarmente che il disegno di legge in titolo evidenzia la criticità della condizione di lavoro dei minorati dell'udito e della parola, costretti dall'*handicap* sensoriale a sopperire alle difficoltà di comprensione e di comunicazione attraverso il logorante ricorso alla funzione vicariale della vista. L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge in titolo, riconoscendo, come si legge nella relazione introduttiva, nella legge n. 482 del 1968 lo strumento legislativo per il collocamento privilegiato dei lavoratori portatori di minorazioni di varia natura, rileva l'assenza di norme speciali per la tutela delle penalizzanti conseguenze derivanti da-

gli effetti delle monomazioni sull'espletamento dell'attività lavorativa e propone pertanto di estendere ai sordomuti il beneficio della contribuzione figurativa ai fini della maturazione del diritto al conseguimento dei trattamenti pensionistici, nella misura di quattro mesi per ogni anno di attività, già concesso, al medesimo titolo, ai privi di vista, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 120 del 1991.

Tale essendo il contenuto del disegno di legge all'esame, la relatrice rileva che il problema delle mansioni usuranti è stato più volte esaminato dalla Commissione e che, da ultimo, l'articolo 59, comma 11 della legge n. 449 del 1997, collegata alla legge finanziaria per il 1998, ha demandato ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno di quest'anno, l'attuazione dei commi da 34 a 38 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, relativamente all'indicazione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, ai fini dell'attribuzione dei connessi benefici previdenziali. È quindi opportuno che la Commissione consideri con attenzione l'eventualità che in tale ambito possa trovare soluzione anche la rilevante problematica affrontata nel disegno di legge all'esame.

In conclusione, fa presente che sulla medesima materia è stato presentato e assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2700, di contenuto molto simile a quello del disegno di legge in titolo, che potrebbe essere iscritto all'ordine del giorno delle prossime sedute, al fine di valutare l'eventualità di un abbinamento nell'esame.

Dopo che il senatore BONATESTA ha ricordato che, in effetti, l'iniziativa legislativa da ultimo ricordata dalla senatrice Piloni ricalca per molti aspetti il disegno di legge di cui è presentatore, il senatore Roberto NAPOLI osserva che se è in corso di predisposizione un provvedimento di carattere generale sui criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, la risposta al quesito posto dalla relatrice al termine della sua esposizione appare preliminare rispetto a qualsiasi ulteriore decisione sulle modalità di prosecuzione dell'esame. Va peraltro notato che, mentre il decreto interministeriale previsto dalla legge n. 449 avrebbe il fine di individuare attività oggettivamente usuranti, il disegno di legge del senatore Bonatesta fa riferimento ad attività che sono considerate usuranti in relazione alla menomazione del soggetto che svolge la prestazione lavorativa.

Il PRESIDENTE, rilevato che nella materia dei lavori usuranti la dottrina e la giurisprudenza hanno introdotto articolazioni e differenziazioni che richiedono comunque un intervento chiarificatore del legislatore, osserva che, fatto salvo quanto giustamente osservato dalla relatrice in ordine alle questioni da risolvere preliminarmente al fine di determinare le modalità di prosecuzione dell'esame, sembra indiscutibile la necessità di iscrivere quanto prima all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2700, richiamato dalla senatrice Piloni, in considerazione della rilevata affinità con il disegno di legge n. 3129, proprio per consentire alla Commissione la valutazione sulla eventualità di procedere congiuntamente nell'esame.

Il sottosegretario PIZZINATO, riservandosi di esprimere più compiutamente il punto di vista del Governo sul disegno di legge in titolo, osserva che la legge n. 335 del 1995 ha stabilito il principio per cui l'intera materia previdenziale è regolata da una normativa a carattere generale, escludendovi interventi specifici, se non in diretta connessione con essa. Con il citato comma 11 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, si è previsto che - in assenza delle indicazioni concordate tra le parti sociali, come originariamente previsto dalla riforma pensionistica del 1995 - i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti fossero demandati ad un atto regolamentare emanato sulla base del parere di una commissione tecnico-scientifica i cui componenti non sono stati ancora nominati. L'impostazione della legge n. 335 del 1995 è rivolta comunque a evitare norme speciali in contraddizione con l'impianto complessivo della riforma: in linea generale, pertanto, il parere del Governo non può che essere contrario, laddove vi siano interventi specifici intesi a creare situazioni di disparità di trattamento.

Il senatore BONATESTA fa presente che la materia regolata dal disegno di legge che reca la sua firma affronta il problema di attività considerate usuranti in rapporto alle caratteristiche soggettive dei soggetti che le esercitano, mentre la Commissione tecnico-scientifica da ultimo richiamata dal rappresentante del Governo sarà chiamata a indicare i criteri per l'individuazione di mansioni oggettivamente usuranti in rapporto al tipo di lavoro svolto.

Il senatore MANZI esprime preoccupazione per il fatto che ancora non si sia proceduto alla nomina dei componenti della Commissione prevista al comma 11 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997. In tali circostanze il termine del 30 giugno assegnato per l'emanazione del decreto interministeriale appare aleatorio e vi è pertanto il rischio che si protragga ancora per molto tempo la situazione di incertezza nella quale versano molte categorie, come ad esempio i minatori, per il pensionamento dei quali l'INPS sta rimandando ogni decisione al momento dell'adozione del decreto sopra ricordato.

Secondo il senatore SCHIFANI dalla discussione emerge con chiarezza che mentre il decreto interministeriale previsto dalla legge n. 449 del 1997 deve individuare una certa tipologia di attività in relazione alle caratteristiche obiettive di esse, il disegno di legge all'esame prospetta l'attribuzione di un beneficio previdenziale in relazione ai requisiti soggettivi del lavoratore, e non alla natura della prestazione lavorativa effettuata. Pertanto, il decreto interministeriale non può concorrere, a suo avviso, a regolare la materia oggetto del disegno di legge presentato dal senatore Bonatesta.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

(195) SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) *CURTO*. – *Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(3100) *PELELLA ed altri*. – *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva preliminarmente che i tre disegni di legge all'esame congiunto, pur avendo ad oggetto la medesima materia, presentano non poche diversità, e ritiene pertanto utile, ai fini della prosecuzione del confronto, sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni dati di fatto: come è noto, la legge n. 257 del 1992 ha sancito la cessazione dell'utilizzo e della lavorazione dell'amianto, e la successiva legge n. 271 del 1993 ha ulteriormente precisato il diritto dei lavoratori adibiti a lavorazioni con uso di amianto a beneficiare di determinati trattamenti previdenziali. Nella relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge, poi diventato la legge da ultimo richiamata, si prevedeva che il numero dei lavoratori interessati ai benefici connessi alla dismissione dell'amianto si aggirasse attorno alle 1.200 unità e i conseguenti oneri finanziari connessi alle maggiorazioni contributive attribuite erano calcolati sulla base di tale dato di partenza. Nell'arco dei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 271 sono state invece presentate circa 87 mila domande, e fino ad oggi l'INAIL ne ha esaminate 70 mila e accolte 20 mila. Secondo una più puntuale valutazione, si può affermare che solo una cifra oscillante tra le 10 e le 12 mila domande riguarda effettivamente lavoratori con esposizione all'amianto protrattasi per oltre dieci anni. In base alle proiezioni effettuate, il costo medio *pro capite* per ogni domanda accolta, è pari a circa 480 milioni e, conseguentemente è stato ipotizzato un costo complessivo di 7.680 miliardi, a fronte di oneri valutati, dalla legge n. 271, in lire 6 miliardi per il 1992, 60 miliardi per il 1993, 79 miliardi per il 1994 e 37 miliardi per il 1995.

Le valutazioni iniziali degli oneri comportati dai benefici previdenziali attribuiti per effetto della normativa sopra richiamata – la cui rilevanza sociale è peraltro indiscutibile – si sono pertanto rivelate del tutto inadeguate alla realtà di fatto. A ciò va aggiunto che le incertezze sopra richiamate sono state accentuate da procedure di attuazione non sempre rigorose.

Un altro elemento da considerare, prosegue il Sottosegretario, riguarda le caratteristiche degli effetti nocivi dell'amianto: tali effetti, soprattutto nei casi più gravi, emergono infatti molti anni dopo il periodo di esposizione.

In attuazione delle norme contenute nelle leggi richiamate, sono stati emanati due decreti interministeriali: il primo, del 6 settembre 1994, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, ha avuto per oggetto le metodologie e le normative relative alla scoibentazione. Il secondo, del 26 ottobre 1995, sempre del Ministro

della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, ha regolato la bonifica dei materiali presenti nei mezzi rotabili.

Pertanto, si può sostenere che le normative relative ai percorsi di bonifica di ambienti e strutture contenenti amianto sono già state adottate, almeno in parte. In relazione alle proposte che figurano nei disegni di legge all'esame va quindi osservato che vi è un'esigenza non tanto di allargamento della platea dei soggetti destinatari dei benefici previdenziali, quanto di una eventuale puntualizzazione per meglio individuare i lavoratori che, a seguito dell'esposizione prolungata all'amianto, hanno conseguito, ai sensi della normativa vigente, il diritto ai trattamenti anticipati. A ciò va aggiunto il problema di assicurare i suddetti benefici previdenziali ai lavoratori che sono attualmente impegnati nelle attività di bonifica e di scoibentazione.

Fermo restando che già la normativa vigente consente l'accesso ai trattamenti pensionistici anticipati, non vi è dubbio infatti che essa può essere precisata con riferimento ai programmi di dismissione. Per quanto riguarda gli oneri finanziari occorre valutare se ad essi si possa far fronte mediante l'elevazione dei contributi previdenziali a carico delle aziende che operano nella bonifica.

Il Ministero del lavoro è comunque contrario ad un allargamento della platea dei beneficiari dei trattamenti pensionistici anticipati o alla soppressione del requisito temporale per quel che riguarda i periodi di esposizione all'amianto, mentre ritiene di poter considerare con favore le ipotesi volte a puntualizzare le misure da adottare nei processi di bonifica e dismissione, nonché le modalità di accertamento del periodo di effettiva esposizione all'amianto. Sulla base di tale impostazione, e nel presupposto che vengano individuati i mezzi finanziari per far fronte ad eventuali ulteriori spese, non vi sono obiezioni all'ulteriore prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo. Il relatore, in sede di predisposizione di uno schema di testo unificato, ove la Commissione ritenga di intraprendere questa strada, potrà valutare le considerazioni fin qui esposte.

Il PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del governo, osserva che, eventualmente in una prossima seduta, il relatore potrà svolgere le sue riflessioni in merito alle osservazioni del rappresentante del Governo e formulare una sua proposta sulle modalità di prosecuzione dell'esame congiunto.

Il relatore TAPPARO, nell'aderire all'invito rivoltogli dal Presidente riservandosi di esporre più compiutamente il suo punto di vista in una prossima seduta, chiede al Sottosegretario di chiarire se, a seguito dell'accoglimento delle domande di prepensionamento, siano già state effettuate le corrispondenti erogazioni, e, in tal caso, quale sia lo scostamento rispetto alle previsioni formulate in sede di approvazione della legge n. 271 del 1993. Andrebbe inoltre chiarito in quale modo l'attribuzione di un elevato numero di trattamenti si rapporta al limite previsto al comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, per effetto del quale la facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un

numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE.

Il senatore PELELLA rileva come lo scostamento registrato, rispetto alle previsioni, in ordine al numero dei lavoratori occupati nel settore dell'amianto ammessi ai prepensionamenti, sia da attribuire prevalentemente a carenze del modello previsionale a suo tempo elaborato.

Più in generale, osserva come l'esperienza applicativa della legge n. 257 del 1992 giustifichi ampie riserve rispetto all'operato delle istituzioni nel far fronte agli adempimenti di rispettiva competenza previsti dalla stessa normativa.

Il senatore BATTAFARANO sottolinea l'opportunità di pervenire a soluzioni normative che tengano conto della situazione di obiettiva difficoltà nella quale si sono venute a trovare le piccole imprese in ordine all'accertamento dei periodi per i quali i rispettivi addetti sono stati esposti all'amianto, rilevando come tale circostanza non debba comunque comportare un pregiudizio per i diritti dei lavoratori.

Il senatore Roberto NAPOLI rileva come, nel mettere mano ad un nuovo intervento legislativo in tema di previdenza per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto, non possa prescindere dall'obiettivo di definire la durata di tale esposizione ed i criteri di accertamento delle correlate malattie professionali. A tale ultimo riguardo, fa presente che l'esperienza clinica ha ormai dimostrato come l'insorgenza di una patologia tipicamente associata all'esposizione all'amianto, come il mesotelioma della pleura, possa avere tempi di latenza anche dell'ordine di trent'anni.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda che il numero delle domande di prepensionamento è pari a circa 87.000, a fronte delle quali quelle accolte sono valutabili finora in circa 20.000.

Fa presente poi che, al fine di assicurare un'applicazione uniforme sul territorio della normativa introdotta dalla legge n. 257 del 1992, sono state adottate numerose direttive circa le modalità con le quali occorre procedere agli accertamenti, con particolare riguardo ai criteri per la valutazione dell'esposizione all'amianto.

Dovrebbe pertanto ridursi il margine di incertezza interpretativa che a suo tempo ha determinato un sensibile scostamento del numero dei prepensionamenti rispetto alle previsioni.

Con riferimento ai rilievi formulati dal senatore Pelella, fa poi presente che le regioni hanno finora largamente disatteso gli adempimenti posti a loro carico dalla legge n. 257 del 1992. Ciò vale, in particolare, per l'individuazione dei siti da utilizzare per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

In conclusione, rileva come non possano essere eluse questioni essenziali, come lo smantellamento e smaltimento dei componenti in amianto – che presenta costi elevatissimi – e le modalità di accertamento dell'esposizione allo stesso materiale, tenendo conto, a tale ultimo ri-

guardo, che gli oneri complessivi per il sistema previdenziale sono andati fortemente lievitando in relazione all'ampliamento del periodo di osservazione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

177^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CARCARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3048) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Si procede all'esame dell'articolo 1.

Il presidente CARCARINO, in veste di relatore, illustra l'emendamento 1.1, volto ad inserire al comma 1 un inciso a carattere prudenziale.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 1.2 e, su segnalazione del Relatore, lo riformula riferendolo al comma 1.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole su detti emendamenti, divenuti di contenuto identico dopo la riformulazione del senatore Maggi.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VELTRI, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il presidente-relatore CARCARINO illustra l'emendamento 2.1, volto a garantire con più forza la corresponsione allo Stato di una somma pari al costo delle perizie tecniche; illustra altresì l'emendamento 2.2, sostitutivo del comma 3.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 2.3.

Con il parere favorevole del sottosegretario CALZOLAIO, l'emendamento 2.1 è posto ai voti ed approvato.

Accedendo ad un invito del Relatore, i senatori MAGGI, SPECCHIA e COZZOLINO ritirano l'emendamento 2.3, la cui *ratio* è in sintonia con la seconda parte dell'emendamento 2.2, dichiarando di aggiungere la propria firma a quest'ultimo.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 2.2 è quindi posto ai voti ed approvato; è poi posto ai voti ed approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il presidente CARCARINO, nella veste di relatore, illustra l'emendamento 3.1, sostitutivo del comma 1.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 3.2, che recepisce un'osservazione del parere espresso dalla 2^a Commissione.

Il presidente-relatore CARCARINO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento, la cui formulazione desta perplessità quanto al significato.

Si associa il sottosegretario CALZOLAIO.

Il senatore MAGGI riformula l'emendamento in un nuovo testo ma lo ritira dopo un chiarimento del sottosegretario CALZOLAIO, il quale fa presente che l'emendamento 3.2 persegue una finalità già contenuta nel testo proposto dal Governo che da un punto di vista formale risulta comunque più congruo.

L'emendamento 3.1 è posto ai voti ed approvato, dopo che il sottosegretario CALZOLAIO ha espresso parere favorevole.

Posto ai voti, è successivamente approvato l'articolo 3, così emendato.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il presidente-relatore CARCARINO illustra l'emendamento 5.1, richiamando le considerazioni già espresse in sede di relazione.

Il senatore BORTOLOTTO fa proprio ed illustra l'emendamento 5.2.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 5.3.

Il senatore VELTRI interviene sugli emendamenti all'articolo 5, aventi finalità analoghe, che egli condivide, esprimendo perplessità sull'ultimo periodo dell'emendamento 5.1.

Si associa il senatore BORTOLOTTO.

Il senatore SPECCHIA sottopone all'attenzione del Governo e della Commissione l'urgenza di provvedere anche in merito al recupero ambientale di altre aree del Paese, dichiarate a rischio di crisi ambientale; in particolare, sottolinea l'assurda situazione procedurale determinatasi per le aree di Brindisi e Taranto in quanto manca l'ultimo degli adempimenti attuativi che renderebbe operativo il piano di risanamento, nè è possibile alcuna iniziativa regionale, nelle more dell'entrata in vigore dei cosiddetti «decreti Bassanini».

Il sottosegretario CALZOLAIO segnala da una parte la preferenza del Governo per il testo originario dell'articolo 5, prospettando la eventuale trasposizione dei criteri di utilizzo delle somme indicati negli emendamenti nell'ambito di un ordine del giorno; dall'altra, fa presente al senatore Specchia di condividere la sua segnalazione critica, ma sottolinea l'inidoneità della sede per la presentazione di un ordine del giorno avente un oggetto diverso da quello del disegno di legge.

Dopo che il presidente-relatore CARCARINO ed i senatori VELTRI, BORTOLOTTO e RESCAGLIO sono intervenuti a sostegno della necessità di un intervento in merito a quanto segnalato dal senatore SPECCHIA, quest'ultimo esprime l'avviso che la propria richiesta possa essere soddisfatta nell'ambito di altro provvedimento idoneo all'esame della Commissione.

Il presidente CARCARINO, nella veste di relatore, chiarisce che l'ultimo periodo dell'emendamento 5.1 non è assolutamente riferito ad autorizzazioni di tipo urbanistico o aventi finalità di tutela naturalistica o ambientale, bensì semplicemente a provvedimenti autorizzativi di opere. Si dichiara comunque disponibile a riformulare l'emendamento perchè non ingeneri equivoci e presenta un nuovo testo.

Anche il senatore MAGGI riformula l'emendamento 5.3.

Il presidente CARCARINO, nella veste di relatore, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 5.2 e 5.3 (nuovo testo), il cui contenuto può ritenersi ricompreso nel proprio emendamento.

Si associa il sottosegretario CALZOLAIO, che esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.1 nel testo riformulato.

I senatori BORTOLOTTO e MAGGI ritirano rispettivamente gli emendamenti 5.2 e 5.3 (nuovo testo), aggiungendo la firma all'emendamento 5.1 (nuovo testo), al quale dichiarano altresì di aggiungere la propria firma i senatori VELTRI (che preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo), CONTE, RESCAGLIO, POLIDORO e SPECCHIA.

Posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.1 (nuovo testo), è posto ai voti ed approvato l'articolo 5, nel testo emendato.

Dopo che è stato posto ai voti ed approvato l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti, si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore POLIDORO illustra l'emendamento 7.1, volto a chiarire definitivamente il ruolo e le funzioni delle Capitanerie di porto in materia di tutela e difesa del mare.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 7.2.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 7.4, che intende razionalizzare, rendendole effettivamente applicabili, le disposizioni vigenti in materia di tutela e difesa del mare. Dichiarò comunque la disponibilità a ritirarlo, comprendendo le difficoltà che il Governo ha incontrato per raggiungere la soluzione proposta nell'ambito dell'articolo 7.

Il senatore VELTRI interviene sugli emendamenti all'articolo 7, sottolineando che senza dubbio il Governo ha compiuto uno sforzo notevole per addivenire al testo dell'articolo, che quindi non sembra opportuno modificare. Nella consapevolezza che sussistano comunque dei problemi per quanto attiene al ruolo delle Capitanerie di porto quando operano in un settore rientrante nella competenza di un Ministero diverso da quello di appartenenza, prospetta la possibilità di formulare degli indirizzi al Governo nell'ambito di un ordine del giorno, anche per precisare ed eventualmente limitare la portata della dizione «direttive vincolanti».

Il senatore BORTOLOTTO, nel precisare che l'articolo 7 è comunque riferito ai compiti di sorveglianza nelle aree marine protette, ritira l'emendamento 7.4.

Il senatore POLIDORO dichiara invece di voler mantenere il proprio emendamento.

Il presidente-relatore CARCARINO, dopo aver invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 7.1, presenta ed illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 13^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3048,

considerata l'opportunità di precisare con l'articolo 7 dello stesso disegno di legge le modalità di attuazione delle competenze assegnate al Ministero dell'ambiente in materia di lotta all'inquinamento da idrocarburi e più in generale la necessità di ripristinare i servizi relativi al pronto intervento, volti alla difesa del mare e al miglioramento della sicurezza ambientale marina;

valutata la positiva azione costantemente svolta dalle Capitanerie di porto volta ad assicurare, anche in assenza del funzionamento di apposito servizio, gli interventi di segnalazione e di intervento;

impegna il Governo:

a sollecitare la stipula della convenzione tra Ministero dell'ambiente e Comando della Capitaneria di porto, volta a precisare e consolidare la collaborazione operativa secondo quanto stabilito dall'articolo 7;

a definire contestualmente le responsabilità di coordinamento ed operative volte a rendere tempestivi ed efficaci gli strumenti di pronto intervento;

a qualificare mezzi e risorse anche con l'attivazione di specifiche strumentazioni e servizi del Ministero dell'ambiente integrativi all'azione e alla attività della Capitaneria di porto in materia di lotta e difesa dall'inquinamento marino».

0/3048/1/13

IL RELATORE

Il senatore POLIDORO non si ritiene soddisfatto da un ordine del giorno che, affiancando il testo dell'articolo 7 proposto dal Governo, non fornisce alcun chiarimento sull'utilizzo del Corpo delle Capitanerie di porto.

Dopo che il senatore VELTRI ha dichiarato di condividere l'ordine del giorno, il sottosegretario CALZOLAIO ricorda che l'articolo 7 è il risultato di una lunga verifica effettuata all'interno del Governo, che al momento rappresenta la soluzione più praticabile; dopo aver evidenziato che l'emendamento 7.1, peraltro, non ha un immediato valore precettivo rinviando ad un futuro regolamento, dichiara di accogliere l'ordine del giorno, invitando i proponenti a ritirare l'emendamento 7.1.

Il senatore POLIDORO, pur ritenendo la disciplina contenuta nell'articolo 7 non soddisfacente e quindi meritevole di una riformulazione nell'ambito di uno specifico provvedimento, ritira l'emendamento 7.1, ma si esprime in senso contrario rispetto all'ordine del giorno.

Il presidente-relatore CARCARINO riformula l'ordine del giorno nel seguente testo:

«La 13^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3048,

considerata l'opportunità di precisare con l'articolo 7 dello stesso disegno di legge le modalità di attuazione delle competenze assegnate al Ministero dell'ambiente in materia di lotta all'inquinamento da idrocarburi e più in generale la necessità di ripristinare i servizi relativi al pronto intervento, volti alla difesa del mare e al miglioramento della sicurezza ambientale marina;

valutata la positiva azione costantemente svolta dalle Capitanerie di porto volta ad assicurare, anche in assenza del funzionamento di apposito servizio, gli interventi di segnalazione e di intervento;

impegna il Governo:

a sollecitare la stipula della convenzione tra Ministero dell'ambiente e Comando della Capitaneria di porto, volta a precisare e consolidare la collaborazione operativa secondo quanto stabilito dall'articolo 7 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

a definire contestualmente le responsabilità di coordinamento ed operative volte a rendere tempestivi ed efficaci gli strumenti di pronto intervento;

a qualificare mezzi e risorse anche con l'attivazione di specifiche strumentazioni e servizi del Ministero dell'ambiente integrativi all'azione e alla attività della Capitaneria di porto in materia di lotta e difesa dall'inquinamento marino».

0/3048/1/13 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo che il senatore POLIDORO ha dichiarato di condividere il nuovo testo dell'ordine del giorno, al quale aggiunge la propria firma insieme ai senatori VELTRI, RESCAGLIO, BORTOLOTTI, CONTE, GAMBINI, MAGGI, SPECCHIA, l'ordine del giorno è posto ai voti ed approvato.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 7 e 8.

Il presidente-relatore CARCARINO illustra l'emendamento Tit. 1 e lo riformula su suggerimento del rappresentante del Governo; detto emendamento è posto ai voti ed approvato.

È infine posto ai voti ed approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, conferendo altresì mandato al Presidente ad apportare tutte le modifiche di correzione formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048**Art. 1.**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un suo delegato» inserire le seguenti: «, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto,».

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «un suo delegato» aggiungere le seguenti: «, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto».

1.2

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, dopo le parole: «un suo delegato» aggiungere le seguenti: «, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto».

1.2 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA

Art. 2.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «avrà effetto» inserire la seguente: «anche».

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella transazione potrà essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua stipula *all'International Oil Pollution Compensation Fund* ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La transazione è stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti coobbligati».

2.2

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La transazione sarà stipulata con espressa esclusione dell'estensione della sua efficacia, *ex art.* 1304 del codice civile, in favore di eventuali ulteriori soggetti obbligati».

2.3

MAGGI, SPECCHIA

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, *l'International Oil Pollution Compensation Fund*, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento *Haven*, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata».

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «le parti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e i difensori e i procuratori delle stesse sottoscriveranno l'atto o gli atti di trascrizione per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'articolo 68 della legge 27 novembre 1933, n. 1578».

3.2

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «e non sarà applicabile» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «. I difensori e i procuratori delle stesse sottoscriveranno l'atto o gli atti di trascrizione per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'articolo 68 della legge 27 novembre 1933, n. 1578».

3.2 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: «, e ad interventi di bonifica» fino alla fine del periodo, con il seguente comma:

«2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale dovranno partecipare la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Avenzano ad Albissola marina. L'approvazione dell'accordo di programma sostituisce ogni autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione degli interventi previsti».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «, e ad interventi di bonifica» fino alla fine del periodo, con il seguente comma:

«2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale dovranno partecipare la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Avenzano ad Albissola marina».

5.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'articolo 5, dopo le parole:«rivalutazione monetaria» aggiungere i seguenti periodi: «La somma rimanente è destinata ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro, ivi compresi gli interventi di tutela e salvaguardia del litorale. Gli interventi e le opere da finanziare con tale somma saranno stabiliti con accordo di programma al quale dovranno partecipare il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, la regione Liguria ed i comuni costieri colpiti dal disastro. L'approvazione dell'accordo di programma sostituisce ogni autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «e ad interventi di bonifica del mare, e alle unità previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto».

5.2

COLLA, AVOGADRO

Sostituire le parole da: «e ad interventi di bonifica» fino alla fine del periodo con i seguenti commi:

«2. Le somme specificamente riscosse a titolo di risarcimento di danno ambientale sono destinate ad interventi di bonifica e ripristino delle zone marine e litoranee più direttamente raggiunte dagli effetti dannosi dell'evento.

3. Gli interventi da finanziare saranno stabiliti, con accordo di programma, sostitutivo di ogni ulteriore accordo o concessione, dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Liguria e dai comuni più direttamente interessati dal disastro ambientale».

5.3

MAGGI, SPECCHIA

Sostituire le parole da: «e ad interventi di bonifica» fino alla fine del periodo con i seguenti commi:

«2. Le somme specificamente riscosse a titolo di risarcimento di danno ambientale sono destinate ad interventi di bonifica e ripristino delle zone marine e litoranee più direttamente raggiunte dagli effetti dannosi dell'evento.

3. Gli interventi da finanziare saranno stabiliti, previa concertazione tra le parti, costituite dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Liguria e dai comuni più direttamente interessati dal disastro ambientale».

5.3 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA

Art. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

In materia di prevenzione e lotta all'inquinamento dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente si avvale funzionalmente delle Capitanerie di porto ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e della legge 28 febbraio 1992, n. 220 secondo le modalità definite con regolamento interministeriale del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

7.1

POLIDORO, RESCAGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In materia di inquinamento o di minaccia di inquinamento o di minaccia di inquinamento dell'ambiente marino, del litorale, nonché degli interessi connessi, il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 84 del 1994 e degli artt. 11 e 12 della legge n. 979 del 1982».

7.2

MAGGI, SPECCHIA

Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo con il seguente: «Per le attività di tutela e di difesa del mare le locali Capitanerie di porto sono poste alle dirette dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente».

7.4

BORTOLOTTO

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento *Haven* e finalizzazione delle somme riscosse ad interventi di recupero ambientale».

Tit. 1

IL RELATORE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento *Haven* e destinazione di somme a finalità ambientali».

Tit. 1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono la dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali e il dottor Romano Di Giacomo, direttore generale dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Seguito e conclusione dell'audizione della dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali e del dottor Romano Di Giacomo, direttore generale dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità

(A010 000, C34ª, 0001º)

Il presidente TOMASSINI comunica che nel corso della seduta saranno completati gli interventi che a causa dei lavori dell'Assemblea, nella precedente seduta hanno subito un differimento.

Ha quindi la parola il senatore CAMERINI il quale, in relazione alla esposizione svolta dalla dottoressa Isabella MASTROBUONO dirigente dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, pone taluni quesiti in tema di competenze operative del personale medico, di stato di avanzamento del processo di aziendalizzazione delle A.S.L., nonché di eventuali limiti operativi dei direttori delle aziende specie nei contesti in cui sono attivate convenzioni tra strutture ospedaliere ed università.

Il senatore DI ORIO pone l'accento sul rilievo che assumono gli aspetti conoscitivi oggetto di approfondimento in questa sede e, quindi, sull'importanza di un'efficace collaborazione tra i vari livelli istituzionali a questo proposito. Nel deplorare che, sulla scorta dei dati riferiti, risulta come le regioni Abruzzo e Valle d'Aosta non hanno dato riscontro

alle richieste di dati relativi allo stato di sviluppo del sistema di programmazione budgetaria nelle aziende sanitarie, chiede che si provveda a sollecitare le ragioni inadempienti.

Interviene, a questo punto, la dirigente dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali Isabella MASTROBUONO la quale assicura che continueranno ad essere svolte sollecitazioni allo scopo di acquisire da tutte le regioni le informazioni necessarie. La dottoressa Mastrobuono deposita inoltre un secondo rapporto della Agenzia dei servizi sanitari regionali sempre in tema di processo di aziendalizzazione con dati aggiornati al 16 marzo scorso. Riscontrato che tale processo riguarda una percentuale molto bassa di aziende, puntualizza, in riferimento in particolare ai quesiti posti dal senatore Camerini, che l'indagine della Agenzia mira anche a verificare se le A.S.L. abbiano o meno elaborato una programmazione cui collegare i singoli budget. Difatti se tale collegamento non trova attuazione, è difficile ravvisare la base razionale del budget medesimo. D'altra parte si rileva purtroppo che in diverse situazioni i direttori generali restano in carica per tempi limitati e ciò consente ad essi di predisporre programmi soltanto di portata annuale. Va anche tenuto conto che tutte le regioni, ad esclusione di Emilia Romagna e Toscana, sono al primo tentativo di budget e pertanto il processo di aziendalizzazione muove soltanto ora i primi passi.

Dopo che la dottoressa MASTROBUONO ha corrisposto a richieste di precisazioni sollevate dal senatore PAPINI, il senatore MIGNONE osserva come dalla relazione della dirigente medesima emerge un quadro crudo del sistema sanitario nazionale, il cui stato risulta peraltro aggravato dai nuovi dati oggi conferiti. Peraltro, tenuto conto che è assai bassa la percentuale delle regioni che hanno risposto alle richieste della Agenzia per i servizi sanitari, chiede che vengano mossi passi nei confronti della Conferenza Stato-Regioni perchè gli adempimenti siano completati. Fatto poi presente che le aziende sanitarie locali, nonostante i provvedimenti normativi adottati, tendono nuovamente ad accumulare debiti, osserva che di fronte ai suggerimenti di scorporare gli ospedali dalle A.S.L. va tenuto conto che molte strutture ospedaliere operanti all'interno delle A.S.L. coprono esigenze di medicina territoriale che in diverse aree non è stata realizzata.

Ha quindi la parola nuovamente la dottoressa MASTROBUONO la quale insiste nel sottolineare come il budget è uno dei punti che l'indagine dell'Agenzia si è proposta di approfondire: attraverso peraltro tale strumento è possibile effettuare un controllo sul processo di indebitamento degli enti sanitari. Conclude evidenziando come la differenza nei conti di bilancio tra aziende ospedaliere e A.S.L. è da apporre in relazione anche alle diversità dei servizi resi dalle due sedi.

Il presidente TOMASSINI, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la audizione manifestando soddisfazione per il complesso dei dati acquisiti. Precisa che si farà carico di segnalare alla

Conferenza Stato-Regioni l'esigenza emersa nel corso del dibattito e ringrazia per la collaborazione la dirigente Isabella MASTROBUONO ed il direttore generale Romano DI GIACOMO, i quali prendono congedo.

Sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675)

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il presidente TOMASSINI comunica che è pervenuta da parte del presidente del Senato la seguente lettera: «Ritengo, di intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, che l'attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (»Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali«) rientri nell'autonomia di ciascuna Commissione bicamerale e d'inchiesta. Pertanto, al di là delle determinazioni che verranno adottate da parte del Consiglio di presidenza del Senato, Le preciso che esse comunque non concerneranno i trattamenti di dati personali effettuati dalla Commissione da Lei presieduta la quale, invece, potrà adottare le opportune decisioni nell'ambito della autonomia che le è propria».

Prende atto la Commissione.

Inchiesta sulle camere iperbariche: relazione sul sopralluogo svolto all'Istituto Galeazzi di Milano

(Discussione ed approvazione)

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il presidente TOMASSINI dà illustrazione della relazione sul sopralluogo svolto da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta il 21 novembre 1997 all'Istituto Galeazzi di Milano, nell'ambito della inchiesta sulle camere iperbariche. Dispone che tale documento, il cui testo integrale verrà allegato al resoconto stenografico della odierna seduta, venga distribuito ai commissari. Concluso il dibattito, il documento medesimo sarà disponibile anche per gli esponenti dei mezzi di comunicazione.

Dopo avere ricordato gli obiettivi che hanno mosso l'inchiesta, il presidente TOMASSINI riepiloga il contenuto delle audizioni svolte in loco con gli interventi del magistrato inquirente e del consulente di ufficio, dei direttori sanitari, dell'amministratore delegato, del primario responsabile dell'unità operativa, della rappresentanza degli operatori medici e non medici, dei rappresentati sindacali, dell'assessore regionale, del direttore sanitario della A.S.L., dell'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro), dei Vigili del fuoco nonchè, infine, del proprietario dell'Istituto.

Dai tragici fatti verificatisi nella camera iperbarica dell'Istituto «Galeazzi» e dalla serie di audizioni effettuate emergono responsabilità

a tutti i livelli, di carattere storico, individuale, ed istituzionale. I controlli locali sono stati insufficienti mentre a livello nazionale sono state riscontrate carenze di implementazione delle diverse norme ed insufficienti attività di coordinamento e di indirizzo delle entità preposte alle verifiche.

Il presidente TOMASSINI osserva poi che appare urgente stabilire per le camere iperbariche precisi parametri relativi al rischio-beneficio delle cure; un preciso protocollo di accesso; una regolamentazione rigorosa sul funzionamento. Sottolineata la necessità di attivare un più efficace circuito informativo tra gli enti preposti alla prevenzione degli incidenti, l'oratore conclude osservando che l'inchiesta testè documentata verrà integrata con sopralluoghi presso altre camere iperbariche in attività nel territorio nazionale.

Si apre il dibattito.

Esordisce la senatrice BERNASCONI, la quale sottolinea il disagio provato dalla delegazione della Commissione nel constatare il rimbalzo di responsabilità emerso nel corso delle audizioni. Più che di ulteriori norme secondo la senatrice BERNASCONI c'è necessità di una modificazione dei comportamenti, che devono essere improntati a maggiore diligenza: nel caso di specie una camera iperbarica non omologata, ma sotto gli occhi di tutti, è stata ignorata in sede di verifica perchè non censita formalmente in atti. Occorre dunque che la regione e le A.S.L. accentuino i controlli di rispettiva competenza poichè, specie in caso di strutture sanitarie private, il quadro di deresponsabilizzazione appare ancora più accentuato di quanto comunemente non si rinvenga. Al «Galeazzi», a fronte di iniziative di studio ad alto livello attuate anche con convegni internazionali dal responsabile della camera iperbarica, è emerso che per i controlli di funzionalità più elementari non vi fosse adeguata competenza tecnica e che ai pazienti non venivano impartite istruzioni sulle cautele per l'accesso alle camere iperbariche. Sconcertante poi l'assenza negli esponenti del «Galeazzi» di reazioni significative dinanzi a lutti così gravi.

Conclude ponendo in evidenza come le prescrizioni di terapie che prevedono ricorso a camere iperbariche debbano risultare appropriate, evitando così interventi superflui e, come purtroppo può capitare, decessi del tutto immotivati.

Il senatore CAMERINI rileva che anche i problemi dei turni e del numero delle prestazioni giornaliere sono degni di approfondimento in tema di funzionalità delle camere iperbariche. Circa la proprietà delle prescrizioni cliniche in tale campo, occorre fare riferimento alle chiare indicazioni che a riguardo pervengono dalla comunità scientifica. Conclude chiedendosi quale ruolo svolgano le Regioni in tema di controllo sul sistema di somministrazione di tali terapie.

Il senatore PAPINI si chiede quale uso la Commissione intende fare della relazione illustrata dal presidente e se non si debba considerare l'ipotesi di trasmetterne copia alla competente procura della Repubblica.

Il presidente fa presente che, come di consueto, la relazione sarà inviata al ministro della sanità ed al presidente del Senato. Altre utilizzazioni del documento debbono essere deliberate dalla Commissione.

La senatrice BERNASCONI osserva che l'autorità giudiziaria ha già svolto gli interventi di sua competenza sicchè, a suo parere, appare improprio deferire ad essa i risultati dei lavori della Commissione.

Il senatore MONTELEONE non ritiene che la Commissione debba trasmettere alla magistratura la relazione – sulla quale conviene pienamente – proprio per il motivo esposto dalla senatrice BERNASCONI.

Secondo il senatore CAMERINI è opportuno che la magistratura segua il suo corso. Compito della Commissione è riscontrare eventuali disfunzioni e suggerire i correttivi. Va da sè che la relazione è documento pubblico, ed il suo contenuto può ben essere diffuso.

Positivo apprezzamento sul lavoro svolto dalla delegazione che ha completato le indagini a Milano, viene espresso dal senatore MIGNONE. Dal caso in esame emerge come le strutture sanitarie che perseguono fini di lucro possono portare, se maldestramente gestite, a disastri. Dal lavoro della Commissione d'inchiesta debbono emergere spunti propositivi, sicchè, più che gli aspetti sanzionatori, occorre verificare se sussistono carenze legislative da colmare. Peraltro il mercato fa riscontrare una distorsione dell'impiego della camere iperbariche alle quali si ricorre anche senza alcuna necessità. Occorre reprimere la diffusione impropria di tali camere nei presidi laddove aziende sanitarie locali persistono nel tentativo di attivare – in piccoli ospedali – camere iperbariche che risultano del tutto superflue.

Il senatore PAPINI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla delegazione della Commissione anche se ritiene che alla stesura della relazione debba essere apportato qualche ritocco per assicurare al documento stesso un carattere di maggiore sobrietà. La tematica in esame richiede ovviamente ulteriori approfondimenti poichè i problemi emersi non sono stati rimossi e la verifica sulla adeguatezza della legislazione in tema di finanziamenti degli ospedali deve essere approfondita.

Ad avviso del senatore Baldassare LAURIA la relazione del senatore Tomassini è completa e puntuale. Occorre una normativa chiara, peraltro, per evitare il ricorso anomalo alle camere iperbariche. Tutto ciò che si riscontra concretizza un fenomeno distorto di cui la categoria dei medici ha preso coscienza.

Anche per il senatore ZILIO occorre tenere distinti gli aspetti di specifica competenza della magistratura da quelli relativi alle attribuzioni della Commissione d'inchiesta. Pertanto non occorre trasmettere il documento in esame all'autorità giudiziaria.

Dopo ulteriori interventi del presidente TOMASSINI e del senatore MONTELEONE la Commissione, approvati alla unanimità i contenuti della relazione, dà mandato, su proposta della senatrice BERNASCONI, al Presidente medesimo di apportare gli adattamenti stilistici dei quali, nel corso del dibattito, è emersa richiesta.

Prende atto il presidente TOMASSINI, riservandosi comunque di sottoporre, a coordinamento effettuato, la stesura definitiva della relazione alla Commissione d'inchiesta prima di disporre la formale acquisizione agli atti della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2524-B/bis) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 23 marzo 1998 (Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO il quale precisa come l'esame attenga essenzialmente l'articolo 30, oggetto dei rilievi in merito alla copertura delle spese che sono all'origine del rinvio del disegno di legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica. L'articolo 30 reca in particolare disposizioni in materia di movimenti e partiti politici prevedendo che a tali organismi siano erogati 110 miliardi quale anticipo, con riserva di conguaglio successivo, sulla base del meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 2 del 1997, che disciplina la contribuzione volontaria ai partiti nella misura di una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il funzionamento di tale meccanismo, peraltro, è stato esaminato nel merito dalla 6ª Commissione tenendo conto che un meccanismo analogo di anticipazione in un periodo transitorio venne previsto quando fu istituito il sistema delle contribuzioni nella misura dell'8 per mille per le istituzioni religiose.

Illustrando i profili di competenza della Giunta il relatore Tapparo rileva in particolare che la ridefinizione delle disposizioni di copertura finanziaria del suddetto meccanismo non incide sulle spese obbligatorie e, in particolare, sui capitoli di spesa inerenti i rapporti con l'Unione europea e le misure di cofinanziamento degli interventi assistiti dai Fondi

strutturali. Per tale motivo l'oratore propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando tuttavia, sotto un profilo politico che non attiene gli aspetti di conformità del provvedimento con il diritto comunitario, l'auspicio della definizione di un'intesa a livello europeo su dei criteri comuni per il finanziamento della politica, aspetto che interessa tutti gli Stati dell'Unione europea.

Il senatore LO CURZIO, pur prendendo atto delle considerazioni tecniche espresse dal senatore Tapparo, sottolinea l'esigenza di pronunciarsi sui profili di carattere politico, etico e morale del provvedimento in titolo. A tale riguardo, pur non avendo avuto modo di consultarsi con il proprio Gruppo, ritiene di poter esprimere anche a nome del Gruppo del Partito popolare italiano il disappunto morale e politico per la soluzione che viene individuata per il finanziamento dei partiti, che non tiene conto della sensibilità dell'opinione pubblica, su una materia in relazione alla quale sarebbe opportuno adottare adeguate iniziative a livello nazionale ed europeo. L'oratore rileva altresì come esistano altre forme di finanziamento dell'attività dei partiti quali, ad esempio, nel suo caso, i contributi versati al Gruppo parlamentare ed agli organismi provinciali e regionali del partito.

La senatrice SQUARCIALUPI si associa alle considerazioni del senatore Lo Curzio sottolineando l'esigenza di mantenere un rapporto di trasparenza con l'elettorato, trasparenza che dovrà sempre più caratterizzare la produzione legislativa ed i rapporti con l'Europa.

Il senatore BETTAMIO approva il parere esposto dal senatore Tapparo e si dissocia dalle considerazioni di carattere morale espresse in merito al provvedimento in esame.

Il senatore NAVA condivide le perplessità enunciate dal senatore Lo Curzio evidenziando l'esigenza di non disgiungere i profili politici da quelli etici.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva l'ipocrisia di taluni richiami morali sottolineando come il problema della moralità politica attenga essenzialmente l'efficacia del lavoro svolto, la qualità dei dibattiti e dei provvedimenti legislativi.

Il relatore TAPPARO, rilevando che talune considerazioni espresse nel dibattito attengono profili di competenza della Commissione di merito, ribadisce il carattere tecnico del parere proposto e l'opportunità di approfondire, eventualmente, la dimensione europea della problematica e l'utilità di un impegno dell'Unione europea in questo senso ovvero il riconoscimento dell'esclusivo interesse nazionale.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: esame del documento conclusivo**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del *Doc. XVII*, n. 6)
(R048 000, C23^a, 0001^o)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 3 dicembre 1997.

Il presidente relatore BEDIN ricorda che nella precedente seduta aveva disposto la distribuzione del progetto di documento conclusivo onde consentirne un esame più accurato ai componenti della Giunta. Tale documento è il frutto di un lavoro collegiale svolto con le audizioni e la visita alle istituzioni comunitarie, a Bruxelles e Lussemburgo, nel corso del quale la Giunta ha seguito gli sviluppi della Conferenza inter-governativa fino alla firma del Trattato di Amsterdam ed ha approfondito l'impatto dei Trattati, uno dei cui aspetti più salienti è costituito dall'avvio del processo di integrazione monetaria. Lo scopo della Giunta non è stato solo quello di informare i suoi componenti e il Senato ma, più in generale, quello di coinvolgere i cittadini e l'opinione pubblica in questo processo di trasferimento della sovranità.

Illustrando in particolare i profili connessi alla riforma delle istituzioni comunitarie l'oratore rileva come permanga un duplice ruolo del Consiglio, che è nel contempo un organismo decisionale e una sorta di Camera alta. In occasione della tavola rotonda sul Trattato di Amsterdam promossa dalla Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo, tuttavia, è stato espresso l'apprezzamento per il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo che consegue allo sviluppo della procedura di codecisione. Il documento conclusivo dell'indagine rileva inoltre come un rafforzamento del carattere democratico delle istituzioni comunitarie derivi anche dal riconoscimento del ruolo dei Parlamenti nazionali, argomento oggetto di uno specifico protocollo allegato al trattato di Amsterdam che recepisce le indicazioni delle Conferenze degli organismi specializzati negli affari comunitari tenutesi a Roma e Dublino nel 1996.

Il Presidente relatore esprime inoltre soddisfazione per l'ammissione dell'Italia nella moneta unica, come si desume dalla pubblicazione del rapporto della Commissione europea sulla convergenza dello scorso 25 marzo, nella prospettiva della decisione che dovrà essere formalmente adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo all'inizio di maggio. Come rilevato però nel corso dell'indagine dal commissario europeo Monti e, prima ancora, dal presidente della Cabina di regia per i fondi strutturali, Carzaniga, la vera sfida per l'Italia si porrà dopo l'introduzione dell'Euro e la scomparsa della possibilità di svolgere interventi congiunturali di politica monetaria, che dovranno essere sostituiti con altri strumenti.

Tra gli altri aspetti affrontati nel corso dell'indagine figura l'efficienza della Pubblica amministrazione e lo snellimento delle procedure

burocratiche che nella suddetta prospettiva diverranno un elemento essenziale di competizione. A tale riguardo anche dall'esame dell'Agenda 2000, su cui sono relatori i senatori Nava e Pappalardo, si evince la conferma che la preparazione delle varie Amministrazioni alla dimensione europea non costituisce ancora la norma. Da questo punto di vista diverse personalità ascoltate dalla Giunta, compresi i rappresentanti delle Regioni e delle forze sociali, hanno rilevato i problemi che conseguono all'assenza di un interlocutore unico, da parte del Governo, per quanto concerne le politiche comunitarie.

In relazione alla realizzazione dell'unione monetaria alcuni componenti della Giunta, fra cui il senatore Nava, hanno avuto modo di rilevare l'incongruenza fra l'articolo 2 del trattato sulla Comunità europea, che include tra gli obiettivi il perseguimento di un alto livello di occupazione, e l'ampia autonomia riconosciuta alle istituzioni monetarie. A tale proposito la Giunta non può che esprimere la propria soddisfazione per l'inserimento nel Trattato di Amsterdam dei capitoli sulla politica sociale e l'occupazione, la cui importanza è stata sottolineata anche dal Commissario Oreja, e per la nuova enfasi posta dalla citata relazione sulla convergenza dello scorso 25 marzo al tema del lavoro e dell'occupazione, che dovrà divenire il primo obiettivo della Comunità una volta realizzata la moneta unica. Tali sviluppi confermano come l'attività svolta dalla Giunta si allinei con le attese dei cittadini e con le priorità delineate a livello comunitario. In tale prospettiva il documento conclusivo sottolinea come l'obiettivo dell'Unione europea non sia il perseguimento del libero scambio in sé ma lo sviluppo del benessere dei cittadini.

Il presidente relatore Bedin rileva come un altro elemento oggetto di approfondimento, soprattutto in occasione degli incontri con il commissario europeo Bonino e il sottosegretario al tesoro e presidente del comitato per l'Euro Pinza, sia stata la preparazione dei cittadini e dei consumatori all'introduzione dell'Euro. Senza soffermarsi sui profili più strettamente attinenti l'organizzazione finanziaria, di competenza di altre Commissioni, la Giunta ha constatato in particolare l'esigenza di utilizzare con la massima efficacia la fase di transizione fino all'introduzione delle banconote in Euro, nel 2002, coinvolgendo i mezzi di informazione, la scuola e il mondo dei consumatori affinché la moneta unica sia vista come uno strumento e non un problema.

L'oratore sottolinea come nelle conclusioni del documento si richiami l'esigenza di proseguire lo sforzo di risanamento finanziario non solamente nella prospettiva della moneta unica ma anche come premessa per il rilancio dell'occupazione, invitando il Governo a varare delle politiche nuove per le imprese. In merito alle riforme costituzionali in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento, esprimendo apprezzamento per la costituzionalizzazione della Banca d'Italia l'oratore ritiene opportuno inserire anche delle misure di raccordo fra questa e la Banca centrale europea. In merito alle riforme istituzionali potrebbe essere necessaria anche una maggiore riflessione sull'opportunità di ricorrere al *referendum* in corrispondenza di ogni modifica dei Trattati, procedimento che potrebbe frenare il processo di integrazione europea.

L'oratore sottolinea come, raccogliendo una indicazione in tal senso del Parlamento europeo, si ravvisi l'esigenza di accompagnare una sollecitata ratifica del Trattato di Amsterdam con l'avvio di una riflessione sulle ulteriori modifiche istituzionali che, come indicato dalla dichiarazione di Belgio, Francia e Italia allegata al Trattato di Amsterdam, si renderanno necessarie nella prospettiva dell'allargamento. Lo svolgimento dell'indagine, infine, ha confermato l'esigenza di un adeguamento del Regolamento del Senato volto a trasformare la Giunta in Commissione permanente anche al fine di dotarsi di uno strumento idoneo a consentire una partecipazione più efficace all'Unione europea.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime apprezzamento per il documento presentato dal presidente relatore Bedin, avendo avuto modo di esaminare in particolare i riferimenti alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) ed ai rapporti con l'UEO, e chiede di sottolineare ulteriormente, nelle conclusioni, l'esigenza di dotare l'Italia di una Pubblica amministrazione più preparata non solamente ai rapporti con l'Europa ma anche per la gestione dell'attività ordinaria. Al riguardo l'oratore ritiene che, più che un unico ministro per gli affari comunitari, che non potrebbe comunque gestire tutti i negoziati che riguardano le diverse materie, il problema è quello di adeguare a livello capillare le varie Amministrazioni dotando ciascun Ministero di un sottosegretario per gli affari europei ovvero di una direzione generale competente a tal fine. Rilevando l'esigenza di una maggiore attenzione, sia qualitativa che quantitativa, agli aspetti concernenti i profili comunitari delle riforme costituzionali, la senatrice Squarcialupi sottolinea infine la necessità di porre maggiore enfasi al tema della modifica dei poteri della Giunta, modifica che si rende indispensabile nella prospettiva dell'unione monetaria.

Il senatore BETTAMIO esprime la propria condivisione per l'impostazione della relazione del Presidente relatore e per le osservazioni esposte in merito al tema dell'occupazione, materia oggetto di specifiche disposizioni nel nuovo Trattato di Amsterdam. Rilevando che il documento solleva opportunamente la questione di un approfondimento ulteriore del secondo e terzo pilastro, l'oratore sottolinea come nel corso dell'indagine il vice presidente del Parlamento europeo, Imbeni, abbia riscontrato talune dissonanze fra gli impegni assunti in ambito europeo e il tenore delle norme sui rapporti con l'Unione europea proposte dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Osservando come le stesse conclusioni del documento esposto dal Presidente relatore riscontrino tra i motivi del deficit democratico non solamente l'insufficiente sviluppo dei poteri del Parlamento europeo ma anche l'inadeguatezza delle procedure di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, il senatore Bettamio propone infine di sottolineare tale aspetto nella relazione finale. Al riguardo assumono particolare interesse quelle indicazioni del nuovo Trattato che recepiscono la proposta della COSAC di inviare i progetti di atti comunitari ai Parlamenti nazionali contestualmente alla loro trasmissione ai Governi; in tale prospettiva è altresì opportuno migliorare il raccordo tra Parlamento e Governo.

Il senatore TAPPARO dichiara il proprio apprezzamento per l'esposizione del presidente relatore Bedin auspicando che il suo contenuto non resti circoscritto ma possa coinvolgere l'intero Senato. L'oratore esprime le proprie preoccupazioni, tuttavia, per talune tendenze in atto nell'Unione europea che indurrebbero a prefigurare un aggravarsi del problema del deficit democratico: di fronte al ridursi degli spazi disponibili per le politiche interne non corrisponde infatti un analogo incremento dei poteri del Parlamento europeo, come si desume dal ruolo che esso sta svolgendo nella ridefinizione dei Fondi strutturali. L'oratore non ritiene inoltre adeguato il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, così come è stato invece prefigurato nella relazione del Presidente, giacchè l'attività della COSAC non induce ad essere ottimisti. L'espansione dei poteri di organismi burocratici quali la Commissione e la Banca centrale europea non induce ad essere ottimisti sul recupero del deficit democratico. Anche nel processo di allargamento sembrano fraporsi gli interessi di singoli Stati membri nei confronti dell'accelerazione o meno dell'adesione di ciascuno dei paesi candidati, come si è avuto modo di verificare in occasione della COSAC di Lussemburgo. È altresì preoccupante il modo in cui sono stati rideterminati gli strumenti della coesione nella prospettiva dell'allargamento, riforma su cui Parlamento europeo e Parlamenti nazionali non ricevono informazioni adeguatamente tempestive. L'enfasi posta nei confronti del mito della liberalizzazione, che incontra il favore del capitale internazionale, sembra inoltre penalizzare la posizione dell'Unione europea in settori strategici quali le telecomunicazioni e l'industria aeronautica e aerospaziale, importanti anche per un rilancio dell'occupazione, per la quale la sola invocazione della flessibilità non appare più un rimedio sufficiente. È necessario inoltre riflettere sulla partecipazione italiana alla fase ascendente tenendo conto che in taluni settori, come la sicurezza dei lavoratori, è stata adottata una normativa comunitaria che penalizza le piccole e medie imprese italiane a vantaggio delle grandi imprese dell'Europa continentale.

L'oratore sottolinea l'esigenza, pertanto, di non conferire un carattere agiografico alla relazione conclusiva bensì di inserirvi i suddetti elementi di riflessione al fine di offrire un strumento adeguato ai senatori, che richiami l'attenzione su quei problemi che stanno assumendo un carattere drammatico.

Il senatore MANZI condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Tapparo sottolineando la propria perplessità sull'opportunità di forzare nella relazione conclusiva l'esortazione al Governo per proseguire nello sforzo di risanamento finanziario e per la riduzione del debito ladove in molti paesi, quali Francia e Germania, vengono rimessi in discussione i parametri di Maastricht. Di fronte alla difficile situazione del paese ci si accinge ad aumentare ulteriormente la pressione fiscale senza aver risolto o almeno inciso sulla soluzione del problema della disoccupazione. In tale prospettiva, pertanto, è necessario porre cautela nella definizione delle priorità.

Il senatore NAVA, nella prospettiva di importanti scadenze quali la ratifica del Trattato di Amsterdam, ritiene opportuno un maggiore approfondimento sui profili sociali, economici ed istituzionali delle questioni in esame, in relazione al quale potrebbe essere utile un rinvio dell'approvazione definitiva del documento conclusivo. L'oratore rileva altresì la presenza di una pluralità di valutazioni sul processo di integrazione politica e monetaria all'interno delle stesse forze di maggioranza ed esprime rammarico per la perdurante asimmetria con la Camera dei deputati, per cui non si procede ad un'analogia trasformazione del ruolo e dei poteri della Giunta.

Convenendo con le proposte della senatrice Squarcialupi in merito ad un adeguamento delle varie Amministrazioni alla dimensione europea, l'oratore ritiene tuttavia prioritario definire una figura unica nell'ambito del Governo per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea che – a differenza della soluzione parziale e inadeguata che si è trovata attribuendo la specifica delega al sottosegretario degli affari esteri Fassino – non potrà che essere individuata nel quadro della presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta il coordinamento dell'azione del Governo. Un altro aspetto che suscita disagio è quello dell'insufficiente considerazione dei rapporti con l'Unione europea, nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, con riferimento alla configurazione di una nuova sovranità comunitaria, di una cittadinanza europea ed alla ridefinizione in tale prospettiva della nozione di federalismo.

L'oratore propone inoltre di includere nel documento finale dei riferimenti all'Agenda 2000 – che benchè sia oggetto di un'altra indagine costituisce un aspetto importante delle prospettive di sviluppo dell'Unione europea – ed ai rapporti euromediterranei approfondendo altresì l'analisi sull'impatto della moneta unica sui problemi dell'Italia meridionale e di altre aree caratterizzate da situazioni di disagio sociale.

Il senatore BETTAMIO, considerando che nel dibattito sono emerse considerazioni interessanti meritevoli di ulteriore approfondimento, propone di acquisire i risultati dell'indagine svolta approvando il documento conclusivo proposto dal presidente relatore Bedin, eventualmente integrato con le considerazioni emerse nel dibattito, e di dedicare alle nuove problematiche una o più giornate di dibattito. Tale ulteriore riflessione dovrebbe peraltro consentire alla Giunta di adottare specifiche iniziative che riguardino i grandi orizzonti della politica europea.

Il presidente relatore BEDIN condivide la proposta del senatore Bettamio e rileva come la sede per l'approfondimento ulteriore delle problematiche sollevate nel corso del dibattito potrà essere offerta dal prossimo esame della relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e dal procedimento di ratifica del Trattato di Amsterdam.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime apprezzamento per il dibattito che si è svolto che, per la prima volta, ha affrontato in termini concreti i problemi dell'Europa. Manifestando pieno accordo per le os-

servazioni del senatore Tapparo l'oratore aggiunge di non condividere l'analisi sin qui svolta, soprattutto per quanto concerne la presunta riduzione del deficit democratico delle istituzioni comunitarie. Non vengono infatti delineate delle indicazioni idonee a superare lo scompenso tra i forti poteri riconosciuti ad istituzioni burocratiche, quali la Banca centrale europea e la Commissione europea, e i deboli strumenti di controllo politico disponibili. I rimedi che vengono proposti a tale situazione appaiono essenzialmente virtuali e non risultano idonei a risolvere concretamente il problema.

Anche il senatore MAGNALBÒ esprime apprezzamento per le considerazioni del senatore Tapparo condividendo tuttavia la proposta del senatore Bettamio di approvare il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, rinviando ad altra sede la definizione di ulteriori atti. Al riguardo l'oratore preannuncia la presentazione da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale di specifici documenti di complemento di quelli prodotti dalla Giunta.

Rilevando come le misure di risanamento adottate per rispettare i parametri, benchè apprezzate dalla borsa e dalle grandi imprese, abbiamo determinato gravi situazioni di disagio nelle fasce sociali più deboli e per le piccole e medie imprese, l'oratore dichiara la propria preoccupazione per l'effettivo impatto dell'Euro sul sistema produttivo, considerando che verranno meno tradizionali strumenti di politica monetaria.

Esprimendo il proprio stupore per l'impossibilità di procedere ad una modifica del Regolamento, nonostante la richiesta presentata alla Presidenza del Senato e gli interventi svolti in tal senso anche in Assemblea, l'oratore sottolinea l'esigenza di un'organizzazione differente per partecipare in modo più incisivo alla fase formativa del diritto europeo. Sottolineando al riguardo l'esigenza di sensibilizzare tutti i senatori, il senatore Magnalbò rileva con rammarico la scarsa partecipazione che si è riscontrata in occasione del recente esame del disegno di legge comunitaria, che invece dovrebbe essere considerato uno dei provvedimenti più importanti dopo la legge finanziaria. Ricordando l'impegno profuso nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali per una trasformazione del Senato nella Camera specializzata per gli aspetti formativi e applicativi del diritto comunitario - riforma molto più utile dell'istituzione di un Senato delle regioni e di cui si riconoscerà l'importanza quando sarà troppo tardi - l'oratore conviene inoltre con la proposta del senatore Nava, volta a porre maggiore attenzione alla politica mediterranea intesa anche come occasione di rilancio dell'economia delle regioni dell'Italia meridionale, la cui agricoltura è invece penalizzata dall'attuale impostazione delle politiche europee.

La senatrice DANIELE GALDI ringrazia il presidente relatore Bedin per l'esposizione e per aver condotto un'indagine che le ha consentito di guardare all'Europa con maggiore consapevolezza. Con tale indagine, tuttavia, si è potuta riscontrare la necessità di rivedere il ruolo della Giunta in senso più incisivo anche al fine di assicurare una maggiore ricaduta della sua attività sul resto del Senato. Si pone infatti l'esigenza

di una partecipazione più efficace alla definizione della normativa comunitaria poichè l'esperienza svolta ha illustrato i rischi che potrebbero derivare in alcuni settori dalla mancata modifica della disciplina comunitaria. Rilevando come la serietà dimostrata negli ultimi tempi dall'Italia abbia comunque accresciuto il peso del paese nel contesto europeo la senatrice Daniele Galdi osserva come molto resti ancora da fare e dichiara di accogliere le proposte del Presidente relatore.

Il presidente relatore BEDIN aderisce alla proposta del senatore Bettamio ed invita la Giunta ad approvare il documento conclusivo con le modifiche e le integrazioni emerse nel dibattito. Con riferimento agli interventi dei senatori Tapparo e Manzi l'oratore osserva in particolare che nel documento conclusivo si potrebbe sottolineare come l'impegno per il risanamento finanziario non debba essere fine a se stesso ma volto al conseguimento del benessere dei cittadini. In relazione all'intervento del senatore Vertone Grimaldi il documento conclusivo potrebbe essere integrato richiamando le considerazioni del vice presidente del Parlamento europeo Imbeni sul deficit democratico e sull'esigenza di una più ampia considerazione della dimensione europea nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali. Convenendo con la proposta di dare un carattere aperto al documento conclusivo, inserendovi dei riferimenti alle altre iniziative in corso - quali l'esame del disegno di legge di ratifica sul Trattato di Amsterdam, dell'Agenda 2000 e di processi quali l'introduzione dell'Euro, lo sviluppo delle relazioni mediterranee e l'ampliamento dell'Unione europea - l'oratore rileva come, in merito al coordinamento delle politiche comunitarie, siano condivisibili sia le considerazioni della senatrice Squarcialupi sia quelle del senatore Nava. La stessa relazione conclusiva, infatti, rileva come assieme all'esigenza di una organizzazione più incisiva dell'attività di coordinamento, rivedendo eventualmente le funzioni e i poteri del relativo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ponga altresì quella di un più generale adeguamento alla dimensione europea di tutte le branche della Pubblica amministrazione.

La Giunta, quindi, approva il documento conclusivo dell'indagine, con le modificazioni emerse nel dibattito, e dispone, su proposta del PRESIDENTE relatore, la pubblicazione degli atti dell'indagine.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,5.

(A.S. 3107) Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana

(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Giovanni BRUNALE, *relatore*, dopo aver fatto presente che il disegno di legge n. 3107 reca l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, dello Statuto della regione Toscana nel testo deliberato dal Consiglio di tale regione nella seduta dell'11 novembre 1997, precisa, preliminarmente, che il Parlamento non dispone di poteri emendativi, avendo solo un compito di controllo, che si sostanzia nell'approvare o respingere motivatamente lo statuto.

Riferisce quindi che il Consiglio regionale della Toscana, a larghissima maggioranza ha deliberato il nuovo statuto apportando molteplici innovazioni a quello risalente alla nascita della Regione stessa ed approvato dal Parlamento con legge 22 maggio 1971, n. 343.

Dalla relazione e dagli atti consiliari concernenti l'*iter* di approvazione del nuovo statuto, emergono le ragioni che hanno indotto l'Assemblea della regione Toscana a ritenere non più procrastinabile una revisione statutaria pur in presenza dell'importante fase di cambiamento e di innovazione istituzionale e costituzionale avviata dal Parlamento e dal Governo

Alle esigenze di adeguare lo statuto al mutato quadro politico nazionale caratterizzato dalla prevalente volontà di costruire un sistema bipolare, si affiancano le novità legislative che costituiscono le ragioni vere del lavoro di revisione statutaria. Si tratta della nuova legge elettorale per l'elezione degli organi regionali; della legge 8 giugno 1990, n. 142 che ha definito i rapporti tra regioni e autonomie locali; della legge 7

agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza della pubblica amministrazione; del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha sancito la distinzione dei ruoli nella pubblica amministrazione.

Il relatore, quindi, fa presente che il Consiglio regionale della Toscana avviò la revisione del proprio statuto fin dal gennaio 1988, circostanza che rende più che giustificate oggi le decisioni di quell'organismo di concretizzare quei cambiamenti che, almeno in parte, erano stati avvertiti come utili e necessari alla società toscana ben dieci anni fa.

Allora fu proprio l'espansione delle funzioni regionali a mettere in luce le inadeguatezze degli statuti del 1971-1972. Compiuto il ciclo dei trasferimenti del 1975 (il DPR n. 616 del 1977 e la lunga fase successiva per l'acquisizione di funzioni, risorse e personale) le regioni verificarono come l'assetto statutario non consentiva una organizzazione dei poteri e delle responsabilità corrispondente e adeguata alla dimensione politica che l'attività regionale andava assumendo.

In concreto la forma di governo, la distribuzione delle funzioni tra gli organi, il rapporto con le autonomie locali, erano ancorati alla prospettiva amministrativa in cui erano nate le regioni e alla scelta della forma di governo assembleare imposta dall'articolo 122 della Costituzione ma accolta e sviluppata con convinzione dai costituenti regionali di allora.

Con l'avvio della quarta legislatura regionale, nel 1985, le difficoltà di composizione delle maggioranze politiche misero ancor più in evidenza l'inadeguatezza della forma di governo delle regioni a statuto ordinario, come è emerso nell'indagine conoscitiva a suo tempo svolta proprio in questa Commissione sulla forma di governo regionale. Pertanto, quasi tutte le regioni a statuto ordinario avviarono il processo di revisione degli statuti del 1971-1972. Taluni consigli istituirono apposite commissioni speciali e in più regioni i progetti fecero anche qualche passo dell'*iter* di approvazione. Di fatto poi, salvo le poche e limitate modifiche apportate a taluni statuti, soltanto l'Emilia-Romagna e l'Umbria ne hanno adottato uno interamente nuovo.

Pertanto, il relatore ritiene di condividere la richiesta avanzata dalla regione Toscana con l'approvazione del nuovo statuto per rivedere almeno gli aspetti più segnatamente assembleari dello statuto precedente pur nell'attesa della più profonda revisione costituzionale. A suo avviso, infatti, non spetta al Parlamento interferire sulla volontà politica e di autodeterminazione delle regioni, che, anzi, deve essere rispettata specie nell'elaborazione, di un sistema di regole generalmente condivise, quali sono quelle statutarie. Il relatore si sofferma, quindi, sul contenuto dello statuto, che consta di otto titoli e novanta articoli.

Nel Titolo I le modificazioni di rilievo attengono al comma 4 dell'articolo 1, concernente il rapporto attivo che la regione intende svolgere con l'Unione europea, e ai commi 1 e 5 dell'articolo 3, concernente i valori e i principi generali in cui la regione si riconosce e che intende promuovere. Questi ultimi riguardano prevalentemente l'assunzione da parte della regione di aspetti della cittadinanza non considerati dallo statuto vigente e le funzioni di promozione sociale verso i propri cittadini. In particolare, il comma 5 impegna la regione

a promuovere anche «l'utilità sociale della libera iniziativa e della proprietà privata».

Il Titolo II affronta al Capo primo il tema dell'organizzazione e al Capo secondo quello delle funzioni e del procedimento. Le modificazioni più innovative rispetto allo statuto precedente sono le seguenti: al comma 1 dell'articolo 9, l'estensibilità da 5 a 7 membri della composizione dell'ufficio di presidenza; al comma 2 dell'articolo 9, le modalità di elezione del presidente; all'articolo 15 la previsione che i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri; all'articolo 22, la previsione di una commissione consiliare di vigilanza sugli atti di attuazione della programmazione e di gestione del bilancio, con rilevanti poteri sia sul piano sostanziale che procedurale; è questa una originale novità che contribuisce a rafforzare il controllo dell'assemblea sugli atti della giunta e crea condizioni, in un sistema bipolare, per un controllo della minoranza sulla maggioranza. Il complesso delle modifiche introdotte al Titolo II assolve al compito di attribuire centralità al consiglio e strumenti effettivi di controllo alla minoranza, contribuendo ad una più precisa individuazione dei ruoli tra esecutivo e assemblea, tra maggioranza e minoranza, tra funzioni politiche e funzioni amministrative.

Il Titolo III, concernente la giunta e il presidente, presenta alcune importanti innovazioni a partire dall'articolo 39, in cui sono fissati i criteri per l'elezione del presidente e della giunta. Qui e in altri articoli successivi si affina, sulla scorta della scelta di costruire un sistema bipolare, il riconoscimento della «*leadership*» del presidente che, eletto su proposta della maggioranza unitamente ad un documento politico programmatico del governo regionale, propone al consiglio i nomi dei componenti la giunta, attribuisce gli incarichi agli assessori, propone al consiglio (articolo 42) la revoca o la loro sostituzione, ne riceve (articolo 43) le dimissioni. Inoltre, all'articolo 40 è prevista la sfiducia costruttiva che i due quinti dei consiglieri possono proporre a mezzo di una mozione nei confronti del presidente e della giunta; all'articolo 41 si contempla lo strumento della sfiducia che un quinto dei consiglieri può avanzare nei confronti di un singolo componente la giunta, risolvendo così il problema, anche giuridico, dell'ipotetico conflitto tra assemblea e singolo assessore, oggetto di roventi polemiche nel recente passato. Infine, l'articolo 49 fissa le funzioni della giunta, che nel nuovo statuto non è più soltanto l'organo esecutivo del consiglio, ma concorre con il consiglio medesimo a definire l'indirizzo politico-amministrativo della regione.

Al Titolo IV, inerente la programmazione e i bilanci, non sono state apportate modifiche di rilievo, mentre il Titolo V, con gli articoli 56, 57, 58 e 59 affronta il tema della riorganizzazione delle funzioni regionali relative ad esigenze di carattere unitario, distinguendo a tal fine da un lato gli enti dipendenti dalla regione e, dall'altro, le società, le associazioni, le fondazioni, con poteri diversi a seconda della natura dell'ente e con rappresentanza della minoranza negli organi di amministrazione; inoltre agli articoli 61 e 62 si fissano i principi di separazione tra politica e gestione con disposizioni innovative che disciplinano il ruolo della dirigenza e si creano le

condizioni per una maggiore flessibilità organizzativa del personale del consiglio.

Il Titolo VI, concernente gli enti locali, presenta all'articolo 66 una delle novità più rilevanti del provvedimento in esame con l'istituzione del consiglio delle autonomie locali quale organo rappresentativo delle autonomie della Toscana e il suo inserimento obbligatorio (commi 4, 5 e 6) nel procedimento legislativo regionale. I rapporti tra regione ed enti locali vengono qui conformati al principio della sussidiarietà, assunto dallo statuto tra i valori ed i principi regionali. Del resto, già con lo statuto vigente la regione Toscana ha approvato una legge di grande apertura al sistema delle autonomie (legge regionale n. 77/95) ed ha avviato immediatamente il processo di conferimento agli enti locali delle funzioni che le sono state appena conferite in forza della legge n. 59 del 1997 (legge regionale n. 9/98).

L'articolo 75 prevede poi l'adeguamento alla legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione.

In conclusione, con questo nuovo statuto la regione Toscana opera un superamento netto delle forme che hanno caratterizzato, in genere, gli statuti regionali di prima generazione.

Fin dai «valori e principi generali» si è teso a completare il quadro di riferimento in cui si fonda il sistema democratico con il pieno riconoscimento dei diritti degli uomini e delle donne quale consapevolezza del ruolo della regione come soggetto di governo che svolge la propria attività nel contesto di valori nazionali condivisi.

Il fatto Europa vissuto in funzione del rafforzamento della politica regionale comunitaria e di promozione alla vita dell'Unione europea, fa premio alla necessità di contrastare la possibile tendenza di una gestione burocratica del centralismo europeo che potrebbe favorire l'emarginazione dei poteri politici investiti dal mandato popolare.

Così, per quanto riguarda le correzioni alla forma di governo, il relatore giudica coerenti le modifiche apportate che, pur conformandosi alla nuova legge elettorale e rispettose dell'articolo 122 della Costituzione, abbandonano taluni degli aspetti più marcatamente assemblearisti che caratterizzavano lo statuto del 1971.

Peraltro, il relatore, a fronte di un giudizio complessivamente favorevole sul nuovo statuto, ritiene di segnalare due aspetti meritevoli di attenta riflessione. Si tratta anzitutto dell'articolo 88, 1° comma, dello statuto che prevede la modificabilità dello statuto medesimo a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, con disposizione che – sebbene fondata su una *ratio* intuibile e, per certi aspetti, condivisibile alla luce della legge elettorale n. 43 del 1995 – non appare in linea con la regola della maggioranza assoluta posta dall'articolo 123, 2° comma della Costituzione. Inoltre, l'articolo 87 dello statuto, che prevede un giudizio sull'ammissibilità delle proposte referendarie rimesso alla Corte d'appello di Firenze, potrebbe interferire con la riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario, posta dall'articolo 108 della Costituzione. Anche al fine di approfondire tali questioni, il relatore ritiene, quindi, opportuno sollecitare la presenza del Governo.

Il Presidente Mario PEPE rileva che tre sono i punti qualificanti del nuovo statuto. Emerge anzitutto una visione dinamica del diritto di cittadinanza. Inoltre, la forma di governo regionale viene ridefinita conferendo al Presidente una funzione di *leadership* e facendo della Giunta l'organo contitolare, con il consiglio, dell'indirizzo politico-amministrativo regionale. Infine, si ha una riorganizzazione della macchina amministrativa che, alla luce delle recenti riforme in materia, è tesa ad assicurare una rigorosa separazione tra funzione politica e compiti di gestione. Quanto ai rilievi finali del relatore, ritiene necessario prestare ad essi la massima attenzione sentendo al riguardo anche l'opinione del Governo, che è il soggetto titolare del potere di iniziativa legislativa in materia di statuto delle regioni ad autonomia ordinaria.

Il senatore Armin PINGGERA, intervenendo in merito alla questione della modificabilità dello statuto a maggioranza qualificata, ritiene possibile sostenere la legittimità di tale previsione sulla base dell'interpretazione – peraltro da verificare con gli indirizzi della Corte costituzionale – secondo cui la maggioranza assoluta stabilita dall'articolo 123 della Costituzione costituisce una soglia minima di garanzia.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0063^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sospende quindi la seduta, per consentire ai colleghi impegnati nelle votazioni in corso alla Camera di parteciparvi.

(La seduta, sospesa alle 14,05, riprende alle 14,20).

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0033^o)

Il deputato Paolo ROMANI, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di invertire l'ordine del giorno della seduta odierna, considerando che la deliberazione in materia di Tribune amministrative deve essere approvata entro termini specifici e ristretti.

Il Presidente Francesco STORACE, sul richiamo del collega Romani, darà la parola ad un oratore favorevole alla proposta e ad uno contrario, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera.

Il senatore Antonio FALOMI, parlando a favore, sottolinea le ragioni di opportunità e buon senso della proposta del deputato Romani.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN si è associato a tali considerazioni, nessuno chiedendo di parlare contro, il Presidente Francesco STORACE dispone l'inversione dell'ordine del giorno della seduta.

ESAME DI UNA RISOLUZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE RAI E DELLE TRIBUNE ELETTORALI PER LE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI

(Esame e conclusione)
(R050 001, B60^a, 0019^o)

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che il senatore Jacchia, relatore sul provvedimento in titolo, gli ha comunicato di non poter prendere, suo malgrado, parte ai lavori della Commissione. Considerando le caratteristiche di urgenza del provvedimento, ritiene doveroso sostituirlo nell'incarico di relatore.

Ricorda quindi che la bozza di deliberazione, già portata alla conoscenza di tutti i componenti della Commissione assieme ad una relazione predisposta dal senatore Jacchia, è del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

a) che con decreto del ministro dell'interno del 9 marzo 1998 sono state fissate al 24 maggio 1998, ed al successivo 7 giugno per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nella regione Valle d'Aosta è altresì prevista per il 31 maggio 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonchè elezioni amministrative in un comune;

c) che nella regione Friuli-Venezia Giulia è prevista per il 14 giugno 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonchè elezioni amministrative in alcuni comuni, queste ultime con eventuale turno di ballottaggio al 28 giugno successivo;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni

idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione; che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale consigliano la predisposizione di un calendario di Tribune elettorali regionali;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonchè l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

VISTI

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; quelli adottati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 27 aprile 1993, relativi alle precedenti tornate elettorali dei Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia;

k) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997, e quello in materia di donne e trasmissioni radiotelevisive, approvato nella seduta del 30 luglio successivo;

TENUTO CONTO

l) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

m) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della regione Valle d'Aosta 5 agosto 1962, n. 1257, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, e delle successive modificazioni (inclusa la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2), recante legge elettorale regionale, relativa alle disposizioni per l'elezione del locale Consiglio regionale; della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I

DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dell'«intrattenimento e programmi di servizio», e nel genere «altro», la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del pro-

gramma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 2.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dei «notiziari», dell'«informazione» e dell'«informazione parlamentare», sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 1.

Art. 3.

(«Monitoraggio» delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 4.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione regionale di uno *spot* televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonchè

agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo *spot* di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 5.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purchè quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

Art. 6.

(Possibilità di deroghe per il periodo successivo al primo turno)

1. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni dell'intera delibera potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 7.

(Trasmissioni per non udenti)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste negli articoli 1 e 2 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

Art. 8.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare

l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE TRIBUNE ELETTORALI RIFERITE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9.

(Definizione di Tribuna e di trasmissione)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 10 a 14 della presente delibera, si intende per «Tribuna» ogni singolo programma dedicato ad una specifica elezione, al quale hanno diritto di prender parte tutti i soggetti politici ed i competitori elettorali di volta in volta individuati come legittimati. Si intende per «trasmissione» ciascuna delle parti nelle quali può essere ripartita ogni Tribuna, laddove la delibera medesima lo prevede.

Art. 10.

(Tipologia delle Tribune)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 24 maggio 1998, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza trasmissioni di Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a presidente di provincia ed i candidati a sindaco dei comuni con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia, nonchè i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Le Tribune riferite alle fasi di ballottaggio sono riservate ai candidati a sindaco o presidente della provincia.

3. La RAI organizza i programmi di cui al presente articolo curando che ad ogni singola Tribuna prendano parte candidati relativi ad una

sola provincia o ad un solo comune. In ogni caso, a ciascuna Tribuna devono prendere parte tutti i candidati a sindaco o a presidente, ovvero i rappresentanti di tutte le liste, presentatisi in riferimento a quella provincia o quel comune. È comunque facoltà della RAI prevedere trasmissioni distinte, per i candidati a sindaco o presidente della provincia, e per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia, ovvero comunque ripartire ogni Tribuna in più trasmissioni, curando che ognuna di esse abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione – la quale decide con le modalità di cui all'art. 8, comma 2 – criteri di ponderazione.

4. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale interessata sul totale degli elettori. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione. Il numero delle Tribune relative ad elezioni comunali in città capoluogo di provincia, o con popolazione superiore a 100 mila abitanti, deve essere in ciascuna Regione almeno doppio rispetto a quello previsto per il più piccolo comune per il quale sono programmate Tribune.

5. Durante le Tribune, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, o a presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

6. Le Tribune previste nel presente articolo sono ritrasmesse anche per radio. La RAI determina l'orario della messa in onda radiofonica di ciascuna Tribuna in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto della corrispondente trasmissione televisiva.

Art. 11.

(Disposizioni specifiche per le Tribune trasmesse nella regione Sicilia)

1. È in facoltà della RAI disporre che tutte o alcune delle Tribune programmate nella regione Sicilia, ai sensi del precedente art. 10, siano trasmesse solo in alcuni ambiti infraregionali, anziché su tutto il territorio regionale. In ogni caso, il territorio di ogni provincia o di ogni comune al quale si riferisce ciascuna Tribuna deve risultare irradiato per intero.

2. La facoltà di cui al comma 1 include la possibilità di disporre che alcune Tribune siano registrate in altre sedi della RAI site nella regione, diverse dal capoluogo.

3. Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, in quanto compatibili.

III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI

Art. 12.

(Elezioni regionali nella Valle d'Aosta)

1. In occasione delle elezioni regionali del 31 maggio 1998 in Val d'Aosta, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) una comunicazione di dieci minuti del Presidente della Giunta regionale;

b) una comunicazione di dieci minuti del Presidente del Consiglio regionale;

c) due *comunicazioni-flash* di 5 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

d) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

e) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2;

f) due *comunicazioni-flash* di 5 minuti ciascuna, ed un appello di 3 minuti, riservati ai soggetti di cui al comma 3.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), i partiti o movimenti rappresentati nel Consiglio regionale, o che costituiscono gruppo nel Parlamento nazionale, che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettera f), i presentatori delle liste concorrenti all'elezione del Consiglio regionale che non rientrano tra i partiti o i movimenti di cui al comma 2.

4. I presentatori di ciascuna delle liste di cui ai commi 2 e 3 beneficino inoltre di due conversazioni della durata di sei minuti ciascuna, trasmessa per radio.

Art. 13.

(Elezioni regionali nel Friuli-Venezia Giulia)

1. In occasione delle elezioni regionali del 14 giugno 1998 nel Friuli-Venezia Giulia, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) una comunicazione di dieci minuti del Presidente della Giunta regionale;

b) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2, da trasmettersi alle 19,50 circa dopo il telegiornale regionale;

c) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettere b) e c) i partiti o movimenti che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. I presentatori di ciascuna delle liste di cui al comma 2 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di 4 minuti ciascuna, trasmesse per radio, e di due analoghe comunicazioni trasmesse per radio in lingua slovena su «Trieste A».

IV

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE TRIBUNE

Art. 14.

(Disposizioni comuni)

1. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

2. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla competente sede regionale della RAI, salva la facoltà di cui all'art. 11, comma 2.

Avverte inoltre che nel termine stabilito sono pervenuti i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tribune politiche nazionali)

1. In occasione della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, la Direzione di Tribune e Servizi parlamentari della Rai orga-

nizza due Tribune politiche nazionali, alle quali prendono parte rappresentanti dei gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, individuati dai rispettivi Presidenti di gruppo tra persone che devono avere la qualifica di parlamentare nazionale.

2. Una delle Tribune di cui al comma 1 è riferita specificamente alle elezioni regionali programmate nel Friuli-Venezia Giulia per il giorno 14 giugno 1998.

3. Le due Tribune devono essere trasmesse entro il termine di presentazione delle liste che concorrono alle elezioni amministrative cui ciascuna Tribuna è riferita.

4. Le Tribune di cui al presente articolo si aggiungono alle Tribune politiche tematiche disposte con delibera della Commissione del 25 marzo 1998».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 10 nel seguente modo: Tribune elettorali regionali.

9.01 LANDOLFI, ROMANI, FOLLINI

All'articolo 12, comma 1, sopprimere il punto b).

12.1* ROMANI, LANDOLFI, FOLLINI

All'articolo 12, comma 1, abrogare la lettera a).

12.2 SEMENZATO

All'articolo 12, comma 1, abrogare la lettera b).

12.3* SEMENZATO

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole «costituiscono» aggiungere le seguenti parole: «o sono collegati a gruppi presenti».

12.4 SEMENZATO

Il Presidente Francesco STORACE, relatore, si rimette alla Commissione circa la valutazione delle proposte di modifica.

Il deputato Mauro PAISSAN, illustrando gli emendamenti presentati dal senatore Semenzato, sottolinea che il loro scopo è quello di adeguare anche le disposizioni previste per le elezioni regionali alla prassi, oramai da tempo affermata per altri tipi di elezione, che ha soppresso dalle Tribune gli spazi riservati a rappresentanti degli organi uscenti dal-

la carica. Sottolinea quindi, riferendosi in maniera specifica all'emendamento numero 12.4, l'opportunità di consentire la partecipazione alle Tribune dei movimenti politici collegati a gruppi esistenti nel Parlamento nazionale.

Sottolinea poi che, per un disguido, un'analogia proposta di sopprimere lo spazio riservato al Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia-Giulia non risulta formalizzata.

Il Presidente Francesco STORACE, relatore, propone allora di sua iniziativa tale modifica, nei seguenti termini:

All'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera a).

13.1

RELATORE

Il deputato Paolo ROMANI si dichiara favorevole alla proposta emendativa del relatore, che risponde ad una logica analoga a quella del suo emendamento 12.1.

Il deputato Mario LANDOLFI illustra il proprio emendamento numero 9.01, con il quale si prevedono due Tribune politiche nazionali in considerazione della rilevanza della prossima consultazione amministrativa, che interessa oltre 10 milioni di elettori.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN ha sottolineato che la proposta del collega Landolfi attribuisce uno spazio specifico alle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia, mentre non altrettanto si prevede per la Valle d'Aosta, ove parimenti sono previste consultazioni regionali, il senatore Antonio FALOMI si domanda se sia opportuno far gravare sulla programmazione nazionale della Rai un numero elevato di Tribune, dal momento che quelle ora proposte si aggiungono, come è espressamente previsto, alle Tribune tematiche recentemente programmate.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI ha riformulato il proprio emendamento 9.01, nel senso di prevedere che entrambe le Tribune siano trasmesse anteriormente della data prevista per la presentazione delle liste relative alla prima consultazione elettorale, la Commissione approva tale emendamento, come riformulato, approvando poi l'emendamento 12.2 Semenzato, gli identici emendamenti 12.1 Romani e 12.3 Semenzato, l'emendamento 12.4 Semenzato e l'emendamento 13.1 del relatore.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE si è riservato, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento della Camera, il coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta di oggi, la Commissione approva all'unanimità la deliberazione nel suo complesso. Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI POTERI E SULLE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE, ED ESAME DI UNA RISOLUZIONE

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di martedì 31 marzo scorso, dopo che il relatore aveva presentato la propria proposta di risoluzione, si era convenuto di fissare alle 13 di ieri, mercoledì 1° aprile, il termine per eventuali proposte di modifica, e comunica che sono pervenuti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il punto f)

- 1 FALOMI, SEMENZATO, MONTICONE, ZILIO, PAISSAN, LOMBARDI, RICCIOTTI, GIULIETTI

Dopo il punto 1), sostituire dalle parole «nel riservarsi di» fino alle parole: «... delle proprie competenze» con le seguenti: «Commissione, accogliendo la sollecitazione dei Presidenti delle Camere a fondare ulteriori evoluzioni della propria prassi e dei propri regolamenti su una attenta ricognizione della legislazione intervenuta a disciplinare la materia e su una approfondita riflessione interpretativa volta a ricostruire in modo sistematico il ruolo della Commissione, riservandosi di affrontare il problema delle modifiche regolamentari, organizzative e procedurali conseguenti.».

- 2 FALOMI, SEMENZATO, MONTICONE, ZILIO, PAISSAN, LOMBARDI, RICCIOTTI, GIULIETTI

In tutto il dispositivo, dopo le parole: «Ufficio di Presidenza», aggiungere le parole: «allargato ai rappresentanti dei gruppi».

- 3 FALOMI, SEMENZATO, MONTICONE, ZILIO, PAISSAN, LOMBARDI, RICCIOTTI, GIULIETTI

Sopprimere il punto 7).

- 4 FALOMI, SEMENZATO, MONTICONE, ZILIO, PAISSAN, LOMBARDI, RICCIOTTI, GIULIETTI

Alla lettera b) del «visti» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo che tra l'una gli altri possano instaurarsi rapporti di dipendenza gerarchica o funzionale, con particolare riferimento all'area della gestione societaria».

- 5 LOMBARDI, FALOMI

Al paragrafo c) del «visti» dopo le parole: «Commissione e» sostituire il verbo: «conferma» con il verbo: «riconfigura» e dopo le parole: «i suoi poteri» sostituire le parole: «e le» con le parole: «come risultanti dalle»; sopprimere dopo le parole: «norme» le parole: «che li disciplinano».

6

LOMBARDI, FALOMI

Alla lettera k) del «ritenuto» sostituire le parole: «potestà generale» con le parole: «potestà di indirizzo generale e»; aggiungere dopo la parola: «radiotelevisiva» le parole: «fatta salva l'autonomia organizzativa e gestionale della concessionaria».

7

LOMBARDI, FALOMI

Il Presidente Francesco STORACE ritiene di doversi soffermare in particolare sugli emendamenti numero 3 e 4, di iniziativa Falomi ed altri. È sua opinione che entrambe le modifiche proposte siano inopportune. La prima, difatti, altera l'equilibrio della risoluzione, la quale ha calibrato le ipotesi di ricorso, di volta in volta, alla composizione allargata ovvero ristretta dell'Ufficio di presidenza in rapporto alla consistenza delle questioni da definire. Si vorrebbe invece prevedere una competenza generale dell'Ufficio di presidenza allargato, che diminuirebbe la tempestività d'azione della Commissione. Inoltre, l'attuale testo della risoluzione non preclude l'eventuale deferimento di singole questioni particolarmente complesse dalla sede ristretta a quella allargata, come in passato è avvenuto allorquando si prospettava l'esigenza di una maggiore collegialità. Se la sede decisoria ordinaria fosse già l'Ufficio di Presidenza nella composizione allargata, diventerebbe allora molto più dubbia la possibilità di investire delle questioni controverse un altro organo, che non potrebbe essere se non la Commissione plenaria, con tutte le conseguenze del caso.

Aggiunge che l'utilizzazione dell'Ufficio di Presidenza allargato in tutte le circostanze renderebbe più rilevante il problema, sul quale la risoluzione non si pronuncia, di quali debbano essere le modalità di deliberazione dell'organo. In ogni caso, nessuna parte politica avrebbe la garanzia di una maggioranza precostituita all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda poi la seconda proposta emendativa, rileva che spetta al presidente di qualunque organo collegiale, anche al di fuori di norme esplicite, la potestà di assumerne la rappresentanza e le funzioni nei casi di necessità e di urgenza, poichè l'urgenza rappresenta di per sé fonte autonoma di diritto, al di là di qualunque norma scritta. Nel caso della Commissione, poi, la potestà del Presidente di assumere le funzioni dell'Ufficio di Presidenza (o per lo meno quelle nelle quali si inquadrebbe l'attività prevista dalla risoluzione) è espressamente prevista dall'articolo 6, comma 3, del nostro regolamento interno, il quale non può certo essere derogato dalla risoluzione attualmente in esame.

Per tale motivo, anche qualora la Commissione decidesse di sopprimere il punto 7 del testo, che semplicemente esplicita una potestà della quale il Presidente è già titolare, rimarrebbe pur sempre il potere del Presidente di assumere in via di urgenza i provvedimenti che ritiene opportuni. Questo potere non può naturalmente prescindere dal riferire all'Ufficio di Presidenza del proprio operato, come è espressamente detto nel regolamento, oltre che nella risoluzione, e richiede che il Presidente apprezzi con prudenza le circostanze che lo legittimano a surrogare le funzioni dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda infatti che il Presidente ha interesse, più che ogni altro componente della Commissione, a mantenere un rapporto di fiducia con la Commissione stessa, per poter poi essere anche nella sostanza legittimato dall'organismo parlamentare ogni volta che si esprime a suo nome.

L'emendamento sarebbe invece del tutto inammissibile qualora la soppressione del punto 7 fosse interpretata come una preclusione, nei confronti del Presidente, a pronunciarsi a nome della Commissione in casi di necessità.

Ricorda infine che nella seduta precedente il senatore Falomi aveva manifestato la preoccupazione che il vaglio presidenziale di ammissibilità degli emendamenti potesse essere esercitato in forma eccessivamente restrittiva. Intende farsi carico anche di queste preoccupazioni, e per tale motivo rinuncia a fare discendere dalle ragioni che ha espresso ! ragioni più di buonsenso che di diritto ! argomenti che potrebbero far sorgere dubbi effettivi di ammissibilità degli emendamenti stessi. Gli sembra però doveroso invitare i presentatori delle due proposte a ritirarle.

Il deputato Marco FOLLINI, relatore, si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento numero 1; è contrario agli emendamenti numero 2, 3 e 4; è favorevole agli emendamenti numero 5, 6 e 7.

Il senatore Aldo MASULLO sottolinea un'incongruenza evidenziata dal combinato disposto dei punti 2 e 3 della parte dispositiva della delibera, che potrebbero essere interpretati nel senso di prevedere, paradossalmente, un doppio filtro di valutazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, nei confronti delle segnalazioni che provengono da parlamentari in carica ed hanno i requisiti «sostanziali» delle interrogazioni, rispetto a tutte le altre segnalazioni. Il disposto del punto 3, difatti, non potrebbe essere interpretato nel senso di conferire all'Ufficio di Presidenza il compito meramente esecutivo di inoltrare le segnalazioni stesse.

Il relatore Marco FOLLINI fa presente che lo schema della delibera, dopo un primo vaglio di ammissibilità generale, prevede che le segnalazioni aventi i presupposti indicati dal punto 2 della delibera siano automaticamente ed obbligatoriamente trasmesse alla Rai.

Il deputato Paolo ROMANI dichiara la propria contrarietà in particolare all'emendamento numero 3, che rischia di irrigidire le procedure

messe a punto per le necessità di cui si discute, le quali richiederebbero invece celerità e tempestività di azione e di decisione. È altresì contrario all'ipotesi, recata dall'emendamento numero 4, di sopprimere il punto 7 della delibera, non vedendo per quale motivo si debba manifestare sfavore all'ipotesi che il Presidente assuma provvedimenti a nome della Commissione nei casi di necessità e di urgenza. Invita pertanto il presentatore a ritirarli.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che all'inizio del proprio mandato egli soleva dar notizia all'Ufficio di Presidenza delle segnalazioni pervenute, e che ha rinunciato a tale abitudine perchè gli era stato fatto osservare che essa risultava una perdita di tempo. Per altro, egli non ha mai applicato la norma di regolamento che lo legittima ad agire in casi straordinari di necessità ed urgenza; al contrario, in diverse circostanze, egli ha fatto riferimento a collegi più ampi di quelli strettamente competenti a risolvere determinate questioni, tutte le volte che se ne è ravvisata la necessità politica.

Il senatore Antonio FALOMI ricorda che il prevedere la competenza dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi è coerente con l'impostazione complessiva del Regolamento interno della Commissione. Non tutti i gruppi parlamentari, inoltre, trovano rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza ristretto.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha fatto presente che non è opportuno che si decida a colpi di maggioranza quali debbano essere le segnalazioni da inoltrare alla Rai, il senatore Antonio FALOMI rileva l'inopportunità di sottolineare i poteri che spettano al Presidente in caso di necessità ed urgenza, proprio in riferimento a compiti per i quali la necessità e l'urgenza non sono facilmente configurabili.

Il deputato Mario LANDOLFI ricorda che la necessità e l'urgenza assurgono al rango di pre-condizioni di diritto, in modo tale che l'eventuale soppressione del punto 7 risulta del tutto irrilevante sull'estensione dei poteri del Presidente.

Il deputato Paolo ROMANI fa presente che gli emendamenti 5, 6 e 7 sembrano prefigurare la definizione di diverse questioni, pure connesse al tema dei poteri della Commissione, per le quali la maggioranza sembrava piuttosto orientata a svolgere in altre sedi la necessaria riflessione; ed invita a non preconstituire soluzioni frettolose che potrebbero pregiudicare future discussioni.

La Commissione approva quindi gli emendamenti numero 5 e 6 Lombardi, e, dopo un intervento del senatore Falomi, il suo emendamento numero 1, l'emendamento numero 7 Lombardi e l'emendamento numero 2 Falomi.

Dopo che il deputato Paolo RICCIOTTI ha chiesto di conoscere quanti siano gli aventi diritto a prendere parte all'ufficio di Presidenza

integrato dai rappresentanti dei gruppi, il deputato Mario LANDOLFI invita la Commissione a non approvare l'emendamento numero 3, ed il senatore Antonio FALOMI ribadisce le ragioni di tutela dei gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza ristretto, che tale emendamento intende salvaguardare.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI si è soffermato sulle funzioni degli Uffici di Presidenza delle Assemblee, il Presidente Francesco STORACE ribadisce il proprio impegno di tener conto della posizione di tutti i gruppi parlamentari ogni volta che si prospetti una questione particolarmente complessa, o politicamente rilevante.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI, alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente, fa presente che il proprio gruppo è disponibile a ritirare l'emendamento numero 3, qualora anche gli altri presentatori fossero d'accordo.

Dopo che l'emendamento numero 3 è stato ritirato dai presentatori, la Commissione approva l'emendamento numero 4 Falomi.

Il senatore Aldo MASULLO, intervenendo per dichiarazione di voto finale in dissenso dal proprio gruppo, preannuncia la propria astensione, perchè ritiene che la risposta data dal relatore all'obiezione da lui prima formulata non possa considerarsi del tutto esauriente. Egli continua difatti a ritenere che il testo della bozza di delibera, alla luce delle norme del Regolamento della Camera cui esso fa riferimento, ed in particolare dell'articolo 128, consenta all'Ufficio di Presidenza un sindacato di carattere sostanziale sulle segnalazioni in materia di Rai che gli pervengano da parlamentari non facenti parte della Commissione. Tale soluzione non è opportuna.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE si è riservato, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento della Camera, il coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di oggi, la Commissione approva, con la prescritta maggioranza e con tre astensioni, l'atto di indirizzo in esame, come riformulato dalle modifiche approvate.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa la discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO

**Atto di indirizzo sull'esercizio di poteri di vigilanza
della Commissione**

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

VISTI

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti ed i poteri della Commissione;

b) la legge 25 giugno 1993, n. 206, e le successive modificazioni, che prevede specifiche competenze della Commissione e definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, escludendo che tra l'una e gli altri possano instaurarsi rapporti di dipendenza gerarchica o funzionale, con particolare riferimento all'area della gestione societaria;

c) la legge 31 luglio 1997, n. 249, la quale, istituendo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevede specifiche competenze della Commissione e riconfigura (assieme ad alcune disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650) i suoi poteri come risultanti dalle precedenti norme;

d) la Convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, ed il Contratto di servizio concluso tra le medesime parti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, che prevedono competenze della Commissione sull'attività della concessionaria del servizio pubblico;

e) gli articoli 17 e 18 del regolamento parlamentare interno della Commissione, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti; gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento, relativi ai poteri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

TENUTO CONTO

f) del dibattito sui poteri della Commissione svoltosi nelle sedute dell'8 ottobre 1996 e del 14 ottobre 1997;

g) della circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996, la quale stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

h) della corrispondenza intercorsa tra i Presidenti delle Camere ed il Presidente della Commissione di vigilanza Rai sul tema dei poteri della Commissione, in particolare ove essa auspica un più sistematico collegamento tra le richieste di informazione e chiarimento sui temi attinenti al servizio radiotelevisivo e la funzione di vigilanza riservata alla Commissione parlamentare;

RITENUTO

i) che il Consiglio di Amministrazione della Rai assuma nei confronti della Commissione un ruolo di interlocutore istituzionale;

j) che la Commissione, salve le sue competenze più specifiche previste da apposite norme di legge deve esercitare una potestà generale di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva;

k) che nel contempo la Commissione non può opporre nè la propria incompetenza nè la propria indifferenza alle segnalazioni relative all'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo che le pervengono sia da parlamentari che non ne fanno parte, sia da cittadini;

accogliendo la sollecitazione dei Presidenti delle Camere a fondare ulteriori evoluzioni della propria prassi e dei propri regolamenti su una attenta ricognizione della legislazione intervenuta a disciplinare la materia, e su una approfondita riflessione interpretativa volta a ricostruire in modo sistematico il ruolo della Commissione; riservandosi di affrontare il problema delle modifiche regolamentari, organizzative e procedurali conseguenti

CONVIENE

che la propria attività in materia di vigilanza sui servizi radiotelevisivi della concessionaria pubblica si conformi ai seguenti criteri:

1. Il presidente della Commissione sottopone ad un vaglio generale di ammissibilità tutte le segnalazioni che gli pervengono da parlamentari e da privati cittadini sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico, escludendo le segnalazioni manifestamente al di fuori delle potestà attribuite per legge alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione sottopone inoltre le segnalazioni che pervengono da parlamentari in carica ad un vaglio di ammissibilità, inteso ad accertare se tali segnalazioni abbiano i requisiti sostanziali richiesti dal Capo XXIX del Regolamento della Camera per la presentazione di interrogazioni. Nei casi di dubbio, egli rimette le questioni all'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza inoltra alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo tutte le segnalazioni che rispondono ai requisiti di cui al punto 2., chiedendo una risposta per iscritto o, in casi eccezionali, che un rappresentante della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia invitato a rispondere in Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento interno.

4. L'Ufficio di Presidenza valuta altresì quali, tra le segnalazioni di cui al punto 1., o tra quelle che, pur presentate da parlamentari, non hanno i requisiti di cui al punto 2., debbano essere inoltrate alla società concessionaria. Per esse, l'Ufficio di Presidenza richiede una risposta scritta, e può accompagnarle con suoi autonomi quesiti o considerazioni.

5. L'Ufficio di Presidenza valuta le risposte pervenute da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero il rifiuto motivato o il ritardo nelle risposte, e ne riferisce periodicamente alla Commissione plenaria.

6. L'Ufficio di Presidenza si impegna a calendarizzare tempestivamente l'esame delle relazioni bimestrali sull'attuazione del piano editoriale della Rai, che pervengono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 206/1993, e può prevedere in tali occasioni l'audizione di rappresentanti della Rai. Ciascuna relazione bimestrale perverrà alla Commissione nei quindici giorni successivi alla conclusione del bimestre di riferimento.

7. La presente deliberazione ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n.103/1975, nelle parti in cui impegna la società concessionaria stessa.

8. L'impegno di cui al punto 6. sarà assolto dall'Ufficio di Presidenza a partire dalla prima relazione successiva al nuovo piano editoriale della Rai».

Trasmissioni radiotelevisive e Tribune della concessionaria pubblica per le elezioni amministrative e regionali della primavera 1998

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

a) che con decreto del ministro dell'interno del 9 marzo 1998 sono state fissate al 24 maggio 1998, ed al successivo 7 giugno per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nella regione Valle d'Aosta è altresì prevista per il 31 maggio 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonchè elezioni amministrative in un comune;

c) che nella regione Friuli-Venezia Giulia è prevista per il 14 giugno 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonchè elezioni amministrative in alcuni comuni, queste ultime con eventuale turno di ballottaggio al 28 giugno successivo;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonchè l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

VISTI

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; quelli adottati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 27 aprile 1993, relativi alle precedenti tornate elettorali dei Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia;

k) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997, e quello in materia di donne e trasmissioni radiotelevisive, approvato nella seduta del 30 luglio successivo;

TENUTO CONTO

l) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

m) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della regione Valle d'Aosta 5 agosto 1962, n. 1257, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, e delle successive modificazioni (inclusa la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2), recante legge elettorale regionale, relativa alle disposizioni per l'elezione del locale Consiglio regionale; della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I

DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dell'«intrattenimento e programmi di servizio», e nel genere «altro», la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 2.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dei «notiziari», dell'«informazione» e dell'«informazione parlamentare», sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 1.

Art. 3.

(«Monitoraggio» delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 4.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione regionale di uno *spot* televisivo e di uno radiofonico che illustri le princi-

pali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo *spot* di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 5.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purchè quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

Art. 6.

(Possibilità di deroghe per il periodo successivo al primo turno)

1. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni dell'intera delibera potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 7.

(Trasmissioni per non udenti)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste negli articoli 1 e 2 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

Art. 8.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE TRIBUNE ELETTORALI
RIFERITE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9.

(Definizione di Tribuna e di trasmissione)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 10 a 15 della presente delibera, si intende per «Tribuna» ogni singolo programma dedicato ad una specifica elezione, al quale hanno diritto di prender parte tutti i soggetti politici ed i competitori elettorali di volta in volta individuati come legittimati. Si intende per «trasmissione» ciascuna delle parti nelle quali può essere ripartita ogni Tribuna.

Art. 10.

(Tribune politiche nazionali)

1. In occasione della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, la Direzione di Tribune e Servizi parlamentari della Rai organizza due Tribune politiche nazionali, alle quali prendono parte rappresentanti dei gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, individuati dai rispettivi Presidenti di gruppo tra persone che devono avere la qualifica di parlamentare nazionale.

2. Una delle Tribune di cui al comma 1 è riferita specificamente alle elezioni regionali programmate nel Friuli-Venezia Giulia per il giorno 14 giugno 1998.

3. Le due Tribune devono essere trasmesse entro il termine di presentazione delle liste che concorrono alle elezioni amministrative del 24 maggio 1998.

4. Le Tribune di cui al presente articolo si aggiungono alle Tribune politiche tematiche disposte con delibera della Commissione del 25 marzo 1998.

Art. 11.

(Tribune elettorali regionali)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 24 maggio 1998, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza trasmissioni di Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a presidente di provincia ed i candidati a sindaco dei comuni con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia, nonché i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Le Tribune riferite alle fasi di ballottaggio sono riservate ai candidati a sindaco o presidente della provincia.

3. La RAI organizza i programmi di cui al presente articolo curando che ad ogni singola Tribuna prendano parte candidati relativi ad una sola provincia o ad un solo comune. In ogni caso, a ciascuna Tribuna devono prendere parte tutti i candidati a sindaco o a presidente, ovvero i rappresentanti di tutte le liste, presentatisi in riferimento a quella provincia o quel comune. È comunque facoltà della RAI prevedere trasmissioni distinte, per i candidati a sindaco o presidente della provincia, e per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia, ovvero comunque ripartire ogni Tribuna in più trasmissioni, curando che ognuna di esse abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione – la quale decide con le modalità di cui all'art. 8, comma 2 – criteri di ponderazione.

4. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale interessata sul totale degli elettori. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione. Il numero delle Tribune relative ad elezioni comunali in città capoluogo di provincia, o con popolazione superiore a 100 mila abitanti, deve essere in ciascuna Regione almeno doppio rispetto a quello previsto per il più piccolo comune per il quale sono programmate Tribune.

5. Durante le Tribune, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, o a presidente della provincia,

ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

6. Le Tribune previste nel presente articolo sono ritrasmesse anche per radio. La RAI determina l'orario della messa in onda radiofonica di ciascuna Tribuna in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto della corrispondente trasmissione televisiva.

Art. 12.

(Disposizioni specifiche per le Tribune trasmesse nella Regione siciliana)

1. È in facoltà della RAI disporre che tutte o alcune delle Tribune programmate nella Regione siciliana, ai sensi del precedente art. 11, siano trasmesse solo in alcuni ambiti infraregionali, anziché su tutto il territorio regionale. In ogni caso, il territorio di ogni provincia o di ogni comune al quale si riferisce ciascuna Tribuna deve risultare irradiato per intero.

2. La facoltà di cui al comma 1 include la possibilità di disporre che alcune Tribune siano registrate in altre sedi della RAI site nella regione, diverse dal capoluogo.

3. Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.

III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI

Art. 13.

(Elezioni regionali nella Valle d'Aosta)

1. In occasione delle elezioni regionali del 31 maggio 1998 in Val d'Aosta, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) due *comunicazioni-flash* di 5 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

b) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

c) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2;

d) due *comunicazioni-flash* di 5 minuti ciascuna, ed un appello di 3 minuti, riservati ai soggetti di cui al comma 3.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i partiti o movimenti rappresentati nel Consiglio regionale,

o che costituiscono o sono collegati a gruppi esistenti nel Parlamento nazionale, che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettera d), i presentatori delle liste concorrenti all'elezione del Consiglio regionale che non rientrano tra i partiti o i movimenti di cui al comma 2.

4. I presentatori di ciascuna delle liste di cui ai commi 2 e 3 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di sei minuti ciascuna, trasmessa per radio.

Art. 14.

(Elezioni regionali nel Friuli-Venezia Giulia)

1. In occasione delle elezioni regionali del 14 giugno 1998 nel Friuli-Venezia Giulia, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2, da trasmettersi alle 19,50 circa dopo il telegiornale regionale;

b) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1 i partiti o movimenti che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. I presentatori di ciascuna delle liste di cui al comma 2 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di 4 minuti ciascuna, trasmesse per radio, e di due analoghe comunicazioni trasmesse per radio in lingua slovena su «Trieste A».

IV

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE TRIBUNE

Art. 15.

(Disposizioni comuni)

1. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

2. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche

nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla competente sede regionale della RAI, salva la facoltà di cui all'art. 12, comma 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B14^a, 0018^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Salvatore BIASCO ricorda che nella precedente seduta si è svolta la discussione sulle linee generali e che successivamente il relatore ha presentato uno schema di parere cui sono riferite alcune integrazioni al parere medesimo, nonché alcuni emendamenti (*vedi allegati*).

Il deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, dopo aver illustrato le sue integrazioni allo schema di parere, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Albertini 1, nel senso di considerarlo un periodo della premessa avente il seguente tenore: «È indubbio che una più accurata elaborazione del testo normativo eviterebbe imprecisioni che richiedono correzioni».

Per quanto riguarda l'emendamento Albertini 2, osserva che esso, prevedendo la soppressione dell'articolo 2, intende mantenere in vigore le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997. L'articolo 2 del provvedimento in esame, invece, ha l'obiettivo di non creare disparità tra chi è in contabilità semplice e chi è in contabilità ordinaria, anche a motivo del fatto che alcuni contribuenti hanno la facoltà di scegliere il tipo di contabilità cui ricorrere. Se

si mantenesse la norma vigente, si otterrebbe invece un trattamento più permissivo perchè il TUIR prevede un elenco non esaustivo delle voci di costo. L'ampliamento di tale elenco comporterebbe pertanto un lungo iter legislativo e l'onere di definire norme di coordinamento. La soluzione proposta con il provvedimento in esame, quindi prevede la delegificazione della materia, attribuendo il compito di omogeneizzare la base imponibile IRAP delle imprese – a prescindere dalla contabilità che scelgono di tenere – ad atti amministrativi. Per tali ragioni invita il presentatore a ritirare l'emendamento Albertini 2, altrimenti il parere è contrario.

Invita inoltre il presentatore a riformulare l'emendamento Repetto 3, premettendo il seguente inciso: «Il Governo verifichi se, sulla base degli accordi stipulati tra lo Stato e la Santa Sede, e di precedenti interventi normativi».

Esprime quindi parere contrario all'emendamento D'Alì 5, in quanto l'organizzazione è un criterio per l'individuazione dell'elemento soggettivo. Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative effettuate da un soggetto non organizzato, tale prestazione farà parte della base imponibile IRAP della società che utilizza il collaboratore. Osserva quindi che, nel caso di altri tipi di lavoro autonomo, la determinazione del soggetto di imposta viene determinato in base all'esistenza di una partita IVA o dell'elemento dell'organizzazione.

Per quanto riguarda l'emendamento D'Alì 6, osserva che, poichè le attività di allevamento ed agrituristiche sono equiparate a quelle delle aziende agricole, esse avranno quale base imponibile IRAP la base imponibile IVA. Per tale motivo anche sull'emendamento esprime parere contrario.

La Commissione, approva l'emendamento Albertini 1 nella riformulazione proposta dal relatore, accettata dal presentatore.

Il senatore Renato ALBERTINI, illustrando il suo emendamento 2, osserva che esso è volto a consentire che la base imponibile IRAP sia quanto più possibile vicina alla reale contabilità di quei contribuenti che non sono tenuti alla redazione del bilancio ai sensi del codice civile. Comunque, accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento Repetto 3, come riformulato dal relatore, nonchè l'emendamento Repetto 4.

Il senatore Antonio D'ALÌ, invitando la Commissione ad approvare il suo emendamento 5, sottolinea come esso sia volto ad evitare che la previsione del concetto di organizzazione autonoma crei un ulteriore elemento di confusione. Si chiede cioè se vi possa essere il caso di soggetti titolari di partita IVA esenti dall'IRAP. Per questo motivo auspica che il Governo precisi i criteri di definizione di «organizzazione autonoma», definizione a suo avviso ancora troppo

vaga e quindi abbandonata ad una eccessiva discrezionalità da parte dell'amministrazione, con un prevedibile contenzioso futuro.

Il deputato Bruno SOLAROLI osserva che molti enti locali utilizzano le collaborazioni coordinate continuative. Pertanto, al fine di evitare una doppia imposizione, sarebbe necessario delineare con precisione i criteri di individuazione dei contribuenti soggetti all'IRAP.

Il senatore Giancarlo PASQUINI osserva come la legge vigente equipari le collaborazioni coordinate e continuative al lavoro dipendente, prevedendo una loro esenzione dell'IRAP che è quindi accollata all'impresa che usufruisce di tali collaborazioni.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, propone la seguente riformulazione: «Si invita il Governo a precisare se il concetto di organizzazione autonoma coincida con la detenzione della partita IVA o se vi sia un'altra discriminante sottintesa».

Il senatore Antonio D'ALÌ accetta la riformulazione del relatore.

La Commissione approva l'emendamento D'Alì 5, come riformulato, e passa all'esame dell'emendamento D'Alì 6.

Il senatore Antonio D'ALÌ invita la Commissione ad approvare tale emendamento in quanto dal testo del provvedimento in esame sembrerebbe che gli esercenti le attività di agriturismo e di allevamento non possano continuare a tenere la contabilità semplificata.

Il Presidente Salvatore BIASCO osserva che le due categorie di esercenti cui fa riferimento il senatore D'Alì sono equiparate a quella delle aziende agricole, le quali hanno quale base imponibile IRAP quella riferita all'IVA. Sulla base di tale considerazione, invita pertanto il presentatore a ritirare il suo emendamento.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, concorda con il Presidente, ribadendo che l'obiettivo della modifica proposta con il decreto legislativo è quello di assimilare le attività di allevamento e di agriturismo a quella delle imprese agricole.

Il senatore Antonio D'ALÌ pur esprimendo perplessità sulla disposizione in esame, – con la quale vi è il rischio di prevedere un doppio sistema di contabilità per le attività di agriturismo e di allevamento, – accoglie l'invito del Presidente e ritira il suo emendamento 6, auspicando che il Governo, in sede di emanazione del decreto legislativo e di norma di attuazione accolga l'interpretazione data dal relatore.

Il Presidente Salvatore BIASCO dichiara chiuso l'esame degli emendamenti e passa alle dichiarazioni di voto sul complesso dello schema di parere.

Il deputato Pietro ARMANI prende atto del fatto che il relatore ha recepito nello schema di parere alcuni suggerimenti illustrati nel corso dell'audizione informale del rappresentante dell'ASSONIME, da lui fatti propri. Avendo però già manifestato, nel corso della discussione dello schema di decreto legislativo istitutivo dell'IRAP, la propria contrarietà alla nuova imposta – che, a suo avviso, ha degli aspetti di incostituzionalità – annuncia il voto contrario allo schema di parere del relatore.

Il senatore Antonio D'ALÌ, associandosi alle considerazioni del deputato Armani, annuncia il voto contrario allo schema di parere del relatore.

La Commissione approva lo schema di parere del relatore come integrato dal complesso delle deliberazioni.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATI

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

INTEGRAZIONI DEL RELATORE ALLO SCHEMA DI PARERE

Al punto 5, lettera b), dopo le parole: quelle stesse poste contabili *aggiungere le seguenti:* per un acconto che troverà comunque una sistemazione definitiva in sede di saldi.

Al punto 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Riguardo alle cosiddette *holding industriali*, nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo si legge: "per le società ... tenute ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'iscrizione in apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario". Si invita il Governo a considerare se non sia preferibile fare riferimento alle società iscritte nell'apposita sezione».

Al punto 12 aggiungere, infine, il seguente periodo: La Commissione esprime questa opinione pur essendo consapevole che la proposta ha solo effetti di cassa perchè comunque il contribuente recupererà il secondo anno il 20 per cento che ha anticipato il primo anno.

Al punto 13 aggiungere il seguente: L'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, *sia sostituito dal seguente:* Le tariffe ed i prezzi pubblici di competenza delle province e dei comuni sono determinate dalle rispettive giunte ed approvate definitivamente con il bilancio di previsione.

EMENDAMENTI

Al punto 1, premettere il seguente:

«01. Pare opportuno che venga precisato se l'introduzione dell'elemento organizzazione tra i presupposti dell'imposta, accanto a quello della abitualità dell'attività economica, valga ad escludere dalla soggettività dell'IRAP per carenza di presupposto tutte le fattispecie di attività economiche non caratterizzate dal requisito dell'organizzazione.

E conseguentemente occorre precisare se nell'ipotesi di un lavoratore autonomo che abitualmente svolge la sua attività presso terzi, senza impiego di mezzi e persone vi sia carenza o meno del requisito dell'organizzazione.

Ed inoltre se le collaborazioni coordinate e continuative, tipicamente attività di lavoro autonomo nelle quali il soggetto che le svolge non si avvale di una propria organizzazione, sarebbero escluse o meno dall'IRAP».

5.

D'ALÌ

Al punto 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione ha preso atto, anche dalla nota di accompagnamento allo schema di decreto, che alcune norme in esso contenute hanno il solo scopo di correggere una evidente imprecisione contenuta nell'attuale testo normativo. A ciò si aggiunga che anche nell'attuale schema di decreto correttivo vi sono errori di coordinamento del nuovo testo rispetto al precedente (si veda l'articolo 1, comma 2). Pertanto si richiama l'attenzione del Governo su una verifica più accurata nell'elaborazione del testo normativo».

1.

ALBERTINI

Al punto 1, aggiungere il seguente: «2-bis. La Commissione ritiene che l'eliminazione delle diversità di trattamento, in sede di individuazione delle componenti positive e negative del valore della produzione, tra soggetti in contabilità semplificata e quelli in contabilità ordinaria, operata dall'articolo 2 dello schema di decreto, da un lato non rappresenti uno strumento volto a favorire l'adempimento del contribuente, dall'altro, eliminando precisi riferimenti al T.U.I.R. per l'applicazione delle norme in materia di IRAP, possa agevolare manovre elusive a danno dell'Erario. Pertanto si richiede che l'articolo 2 dello schema di decreto sia soppresso e conseguentemente ogni altra disposizione che ad esso si richiami.».

2.

ALBERTINI

Al punto 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Si ritiene necessario che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo preveda alla lettera c) l'esclusione della base imponibile anche della deduzione dei membri degli istituti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, richiamata nell'articolo 109 del T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917.».

3.

REPETTO

Al punto 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Prevedere che nell'ambito della fissazione dei criteri di cui all'articolo 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le società di cui ai punti 1) e 2), lettera b) dell'articolo 52 dello stesso decreto, alle quali, al momento dell'emanazione del decreto, siano affidate liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, sia previsto un periodo transitorio di tempo non inferiore ai due anni al fine di consentire a tali soggetti l'adeguamento ai criteri richiesti.».

4.

REPETTO

Al punto 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Occorre considerare che le modifiche di cui all'articolo 5 della bozza di decreto legislativo collocano all'articolo 9 le imprese di allevamento di cui all'articolo 78 TUIR nonché quelle che svolgono attività di agriturismo soggetti entrambi che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito. Pertanto con tale inserimento si obbligherebbero i soggetti considerati a determinare la base imponibile ai fini IRAP non con i criteri forfettari di cui al TUIR, ma con criteri analitici il che genererebbe un indubbio aggravio sia economico che organizzativo contabile, per cui s'impone una diversa formulazione.».

6.

D'ALÌ

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali

PARERE APPROVATO

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha l'obiettivo di assicurare ai contribuenti la maggior comprensione possibile della norma e di ridurre il più possibile i motivi di fraintendimenti nell'applicazione della nuova imposta IRAP. È indubbio che una più accurata elaborazione del testo normativo eviterebbe imprecisioni che richiedono correzioni.

Le modifiche tendono a offrire soluzioni ad alcuni problemi applicativi, alcuni dei quali sono stati prospettati dalla Commissione in sede di parere sul decreto delegato. Malgrado ciò la Commissione avrebbe desiderato che le modifiche proposte dal Governo fossero apparse nella bozza di istruzione per la compilazione della dichiarazione solo dopo l'approvazione formale del parere espresso dalla Commissione parlamentare.

La Commissione esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. Il comma 4 dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 446/1997 è stato aggiunto dal Governo al testo originale accogliendo il suggerimento formulato a suo tempo dalla Commissione, diretto ad assimilare le cooperative d'abitazione a proprietà indivisa agli enti non commerciali, poiché, a parere della Commissione, esse rientrano, per la particolare natura del rapporto che le lega ai propri soci, nella fattispecie del consumatore collettivo e non del produttore. L'attuale formulazione della disposizione, tuttavia, limita alle sole cooperative edilizie a proprietà indivisa l'assimilazione agli enti non commerciali. Valuti il Governo la possibilità di estendere questo trattamento anche alle altre cooperative edilizie (a proprietà divisa) limitatamente al periodo precedente alla suddivisione della proprietà, essendo, queste imprese, in tale frangente, assimilabili alle precedenti.

2. La Commissione ritiene che sarebbe opportuno prevedere, anche per la piccola pesca, l'introduzione graduale dell'IRAP, alla stregua di ciò che è stato riconosciuto all'agricoltura. Agricoltura e pesca, in quanto settori primari, sono sempre stati accomunati nei vari provvedimenti

fiscali (tale comunanza è peraltro contemplata anche nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 che, come è noto, prevede un regime speciale IVA per il settore agricolo e per la piccola pesca). Questi settori perdono le stesse esenzioni dai tributi soppressi e, in più, per ciò che riguarda la piccola pesca, anche la determinazione forfettaria dei contributi sanitari. I due settori sono costituiti per gran parte di piccole imprese il cui reddito dipende da fattori atmosferici e ambientali, difficilmente prevedibili e controllabili. La Commissione aveva già sollecitato il Ministero sul problema della piccola pesca e nella relazione che accompagnava il decreto legislativo si faceva menzione del problema.

Valuti quindi il Governo l'opportunità di inserire nell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «settore agricolo» le seguenti: «e della piccola pesca».

3. L'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che «nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero, la quota di valore a questa attribuibile secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile IRAP determinata a norma degli articoli da 5 a 10».

In particolare i criteri individuati dall'articolo 4, comma 2, cui fa rinvio l'articolo 12, comma 1, consentono di scomputare dalla base imponibile IRAP il «valore della produzione netta» «proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. b), addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi» fuori dal territorio dello Stato.

I suddetti criteri non risultano tuttavia applicabili alle attività derivanti dall'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Infatti il menzionato articolo 4, comma 2, non contiene alcun riferimento alle navi, nè individua fattispecie nell'ambito delle quali appare possibile ricondurre le navi stesse. Ciò comporta che, se da un lato il «valore della produzione» derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale – in quanto relativo ad un'attività esercitata all'estero – dovrebbe essere escluso dalla base imponibile IRAP in virtù degli stessi presupposti che sono alla base dell'applicazione dell'imposta, dall'altro i criteri attualmente previsti per la determinazione della quota di valore della produzione attribuibile all'attività svolta all'estero impediscono concretamente di escludere dalla tassazione il «valore della produzione» attribuibile a detta attività. Con la conseguenza che il «valore della produzione» derivante dall'attività svolta all'estero mediante utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale risulterebbe, stante l'attuale formulazione della norma, integralmente assoggettato ad IRAP con un'evidente discriminazione rispetto alle altre attività produttive esercitate all'estero che sono invece escluse dall'applicazione dell'imposta.

Inoltre la circostanza che il caso delle navi iscritte nel registro internazionale è l'unico esempio in cui con l'iscrizione in un registro risulta obiettivamente documentato lo svolgimento dell'attività all'estero, consente l'introduzione del criterio di determinazione della quota di valore prodotta all'estero previsto nella modifica proposta all'articolo 12, comma 1. Si rende pertanto necessaria la modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 12, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di escludere dall'applicazione dell'IRAP il valore della produzione derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale.

Valuti quindi il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446, nel modo seguente:

«1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive, anche all'estero, la quota di valore a questo attribuibile secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile IRAP determinata a norma degli articoli da 5 a 10. Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, è scomputata dalla base imponibile».

4. Il Governo verifichi se, sulla base degli accordi stipulati tra lo Stato e la Santa Sede, e di precedenti interventi normativi, l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo debba prevedere, alla lettera c), l'esclusione dalla base imponibile anche della deduzione dei membri degli istituti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, richiamata nell'articolo 109 del T.U.I.R. approvato con legge 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per ciò che riguarda l'inserimento al bilancio delle minus e delle plusvalenze derivabili dalla cessione di beni strumentali all'attività dell'impresa, il Governo valuti se la formula per la definizione del quantum da inserire nella base imponibile IRAP a motivo della cessione del bene strumentale, ivi compresi i beni immobiliari, possa essere la seguente: «valore di realizzo della vendita del bene strumentale alienato *meno* ammortamento residuo del bene stesso». Se il risultato è un valore positivo la plusvalenza dovrebbe andare in aumento della base imponibile IRAP, se è un valore negativo la minusvalenza dovrebbe andare in sottrazione dalla base imponibile IRAP.

6. Uno degli obiettivi della riforma fiscale che ha introdotto l'IRAP era quello di semplificare l'assolvimento dei doveri fiscali e quindi del pagamento delle imposte. A questo fine la Commissione invita il Governo a consentire alle imprese l'uso di procedure automatizzate, in vigore nel momento in cui deve essere pagata l'imposta; soprattutto questo dovrebbe valere per il primo anno di adozione dell'imposta, quando il tasso di incremento delle novità è massimo:

a) In particolare è opportuno che venga affermato che la ripartizione territoriale del tributo debba essere calcolata sulla base della di-

istribuzione del personale sul territorio avvenuta nell'anno precedente. Se ciò non fosse, si avrebbe che il calcolo degli acconti avverrebbe necessariamente sulla base della ripartizione del personale dell'anno precedente, salvo poi dar luogo a complessi e costosi calcoli e conguagli in sede di saldo del pagamento del tributo qualora la ripartizione del personale presenti differenze nell'anno di pertinenza.

b) Sempre a fine di semplificazione, in sede di determinazione dell'acconto da versare nel 1998, sembrerebbe opportuno che si consenta alle imprese di fare riferimento alle poste contabili aggregate (in particolare in riferimento al costo del lavoro) usate nella formulazione del precedente bilancio, senza costringere le medesime a ricalcoli e scomposizione di quelle stesse poste contabili per un acconto che troverà comunque una sistemazione definitiva in sede di saldi, senza perdite per l'erario.

c) Si invita il Governo a precisare se il concetto di organizzazione autonoma coincida con la detenzione della partita IVA o se vi sia un'altra discriminante sottintesa.

7. Riguardo alle cosiddette *holding industriali*, nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo si legge: «per le società ... tenute ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'iscrizione in apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario». Si invita il Governo a considerare se non sia preferibile fare riferimento alle società iscritte nell'apposita sezione.

8. Il Governo, nello schema di decreto in questione, stabilisce che le «holding industriali» debbano calcolare la base imponibile IRAP come una SIM, quindi si prevede che la base imponibile IRAP venga determinata dalla differenza tra interessi attivi e passivi. Si attira l'attenzione del Governo sul fatto che questa modifica normativa può portare a doppie imposizioni, che avrebbero luogo qualora l'imposta gravasse sugli interessi passivi pagati alla capogruppo dall'impresa partecipata e di essa creditrice, e sui corrispondenti interessi attivi percepiti dalla capogruppo.

La Commissione invita il Governo a procedere nella definizione normativa e fiscale del gruppo in modo che l'imposta possa essere applicata sui valori desunti dal bilancio consolidato.

9. In generale, la Commissione ritiene che il Governo dovrebbe attenersi a due principi generali:

a) Esso dovrebbe varare tutte le norme necessarie ad evitare la duplicazione d'imposta, anche se queste dovessero eccedere la delega. Il principio generale di evitare la duplicazione di imposta dovrebbe fare premio sul rispetto assoluto della delega, che, all'articolo 3, comma 144, prevede di riferirsi, per la definizione della base imponibile IRAP, esclusivamente al valore aggiunto definito dalle norme di bilancio sancite dal codice civile «con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi».

b) Per converso, il Governo dovrebbe sottoporre ad attento vaglio norme e circolari di attuazione in modo da evitare, come Esso ha

correttamente fatto in relazione all'articolo 7, che le «variazioni previste per le imposte erariali sui redditi» siano acriticamente tutte adottate in relazione ad un'imposta, l'IRAP, che ha una diversa base imponibile e una diversa logica.

10. In relazione alle «perdite su crediti» di impresa commerciale (articolo 11) la Commissione ritiene che queste dovrebbero essere deducibili dalla base imponibile IRAP se riferite alla gestione caratteristica (adottando lo stesso criterio fatto proprio dal Governo riguardo alle plusvalenze ed alle minusvalenze relative alla alienazione di beni strumentali). Dovrebbe, ad esempio, non essere ammissibile una perdita su interessi attivi subita da un'impresa commerciale, ma essere ammissibile la deducibilità di una perdita su crediti vantati a fronte della vendita di merci o servizi che costituisce la gestione caratteristica dell'impresa. Il motivo di questa opinione risiede nel giudicare che, se è vero che l'IRAP è una imposta sulla produzione, è peraltro incontestabile che la misura di tale base imponibile IRAP è data dal valore aggiunto, per la cui definizione il dato di partenza è costituito dal valore del ricavo, e tale valore non può che essere quello realmente conseguito.

11. Si raccomanda inoltre al Governo di definire le modalità per l'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» in modo tale da evitare che pochi grandi contribuenti, posto il vincolo della perdita di gettito massima annua, possano assorbire le risorse a questo fine impegnabili in misura tale da pregiudicare l'accesso a questa agevolazione a soggetti di più piccola dimensione per la cui situazione economica sarebbe invece assai opportuno garantire la suddetta agevolazione. A questo fine, valuti il Governo la possibilità di introdurre un ammontare massimo individuale alla riduzione di imposta concedibile per via di tale agevolazione.

12. Sempre in relazione alla «clausola di salvaguardia» si pone un problema relativamente al primo anno, per il quale è previsto un acconto del 120 per cento. La formulazione della clausola data dal Ministero è che qualora la differenza tra imposta figurativa IRAP e tributi soppressi sia superiore al 50 per cento dei tributi soppressi, il contribuente sia tenuto alla corresponsione di una cifra non inferiore al 20 per cento dell'imposta figurativa IRAP più tributi aboliti più limite di incremento assoluto del relativo scaglione.

La Commissione non entra nel merito dei valori posti a limite di incremento assoluto degli scaglioni, che reputa siano stati individuati dal Ministero in funzione del vincolo complessivo di 500 miliardi di minor gettito a motivo dell'inserimento di detta clausola, pur rilevando che con tali limiti gli incrementi di imposta possano anche essere rilevanti. Essa tuttavia invita il Governo a valutare se non sia più equo applicare la maggiorazione del 20 per cento di acconto non già all'imposta figurativa IRAP che il contribuente tutelato dalla clausola non paga, ma a ciò che egli è tenuto a pagare e cioè alla somma dei tributi aboliti più l'incremento assoluto dello scaglione. La Commissione esprime questa opinione pur essendo consapevole che la proposta ha solo effetti di cassa perchè comunque il contribuente

recupererà il secondo anno il 20 per cento che ha anticipato il primo anno.

13. Il Governo preveda che, nell'ambito della fissazione dei criteri di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le società di cui ai punti 1) e 2), lettera b), dell'articolo 52 del medesimo decreto, alle quali, al momento dell'emanazione del decreto siano affidate la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, sia previsto un periodo transitorio non inferiore ai due anni al fine di consentire a tali soggetti l'adeguamento ai criteri richiesti.

14. L'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sia sostituito dal seguente: «Le tariffe ed i prezzi pubblici di competenza delle province e dei comuni sono determinate dalle rispettive giunte ed approvate definitivamente con il bilancio di previsione».

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

112^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 13,10.

(2524-B/bis) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 23 marzo 1998 - *Doc. I, n. 2*

(Parere su testo ed emendamenti. Parere favorevole sul testo e in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO, dopo aver ricordato che la Sottocommissione aveva già formulato il proprio parere sul disegno di legge in titolo e su numerosi emendamenti prima che esso fosse rinviato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, fa presente che sono stati trasmessi alcuni emendamenti da parte della Commissione di merito. Per quanto di competenza, segnala che gli emendamenti 30.1 e 30.2 contengono la medesima clausola di copertura finanziaria che ha determinato il suddetto rinvio; su di essa, peraltro, la Sottocommissione

aveva precedentemente formulato parere contrario in quanto, pur riferendosi la copertura ad un capitolo formalmente obbligatorio, la fattispecie non era riconducibile a quelle previste dalle norme di contabilità. In considerazione del fatto che i due emendamenti non si riferiscono a spese formalmente obbligatorie, propone di formulare su di essi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogo parere, propone di formulare sull'emendamento 30.4, che non prevede il meccanismo di conguaglio contenuto nella norma originaria, nonchè sull'emendamento 36.0.1 che sembra determinare effetti di minore gettito. Propone, infine, di confermare i pareri a suo tempo resi sul disegno di legge n. 2524 e di esprimere parere di nulla osta sugli altri emendamenti trasmessi.

Il senatore FERRANTE chiede chiarimenti in ordine agli effetti determinati dall'emendamento 30.10 sui diversi accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa che il meccanismo previsto dall'emendamento 30.10 fa sì che sarà possibile fornire una indicazione esatta degli effetti prodotti sui diversi accantonamenti solo dopo l'entrata in vigore della legge.

Esprime, quindi, apprezzamento per la formulazione del suddetto emendamento, che consente al Governo di procedere alla ripartizione degli oneri sulla base di criteri oggettivi e stabilisce il reintegro degli stanziamenti con priorità a favore del Ministero della pubblica istruzione, a prescindere dalla entità relativa delle risorse utilizzate.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(3117) *Interventi finanziari per l'Università e la ricerca:* parere favorevole con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

(637-644-B) *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive,* risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Tapparo ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 3 aprile 1998, ore 10

Procedure informative

Indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione: audizioni del Presidente dell'Associazione bancaria italiana e di rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative.
